SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 ottobre 2003, n. **295.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 1.342.800 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Ministero della Salute

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO ITALIANO

E

L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ

PREAMBOLO

(1) I Ministri dell'Ambiente e della Sanità degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme con i rappresentanti della Commissione delle Comunità Europee, hanno adottato nell'incontro di Francoforte nei giorni 7-8 dicembre 1989 la Carta Europea per l'Ambiente e la Salute.

(2) La suddetta Carta invitava l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (in appresso denominato "OMS/EURO") ad esaminare l'opportunità e la fattibilità di istituire un Centro Europeo per l'ambiente e la salute.

(3) Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro della Sanità e dal Ministro dell'Ambiente (in appresso denominati "i Ministri") e l'OMS/EURO hanno concordato nel 1990 un progetto pan-europeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di 5 anni e con successiva possibilità di proseguimento dell'attività dell'OMS/EURO, allo scopo di sviluppare un Centro Europeo Ambiente e Salute (in appresso denominato "Il Centro") di cui un ufficio collocato e operante a Roma (ITALIA).

(4) L'Accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1990") per costituire a Roma un ufficio del Centro in seguito denominato "l'Ufficio di Roma", è stato firmato dal Governo Italiano e dall'OMS, a Roma il 14 giugno 1990. All'Accordo del 1990 della durata di 5 anni (fino al 31 dicembre 1995) e rinnovabile, e ad un Addendum firmato a Roma il 20 marzo 1991 (in appresso denominato "L'Addendum del 1991"), è stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 197 del 6 febbraio 1992.

(5) La Seconda Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute tenutasi ad Helsinki nel giugno 1994 ha chiesto un'espansione del ruolo del Centro per creare il contesto internazionale per la collaborazione pan-europea ai fini della messa in pratica del Piano d'Azione là concordato.

(6) Nel 1995, il Governo Italiano, rappresentato dai Ministri dell'Ambiente e della Sanità e l'OMS/EURO hanno concordato il prolungamento della validità dell'Accordo del 1990 e l'Addendum del 1991. Quest'accordo (in appresso denominato "L'Accordo del 1995") è stato firmato dal Governo Italiano e dall'OMS a Roma il 17 luglio 1995. All'Accordo del 1995 della durata di 6 anni (fino al 31 dicembre 2001) e rinnovabile, è stata data ratifica ed esecuzione con legge dello Stato italiano numero 18 del 20 gennaio 1997.

(7) Gli Stati Membri dell'OMS/EURO alla terza Conferenza Ministeriale sull'Ambiente e la Salute, tenutasi a Londra dal 16-18 giugno 1999, hanno espresso il loro apprezzamento per il ruolo e il lavoro svolto dal Centro e in particolare dall'Ufficio di Roma e hanno chiesto la continuazione e l'espansione del ruolo del Centro al fine di consentire la messa in opera delle azioni concordate alla Conferenza.

(8) Il Comitato Regionale per l'Europa dell'OMS, nel corso della sua 49ª sessione tenutasi a Firenze dal 13 al 17 settembre 1999, ha riconosciuto il contributo dato dal Centro ai progressi compiuti attraverso la collaborazione tra i settori ambiente e salute volta a raggiungere un ambiente che promuova la salute per tutti nella Regione Europea. Il Comitato ha inoltre espresso la necessità di rafforzare il ruolo del Centro espandendone le risorse.

Articolo 1
(Rinnovo dell'Accordo)

(1) La validità dell'Accordo del 1990 e dell'Addendum del 1991, così come modificati o integrati dai seguenti articoli, è prorogata dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2006. L'accordo del 1990 (annesso al presente accordo come allegato 1) e l'Addendum del 1991 (annesso come allegato 2) formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2
(Struttura Organizzativa)

L'articolo IX dell'Accordo del 1990 è abrogato. L'articolo I dell'Accordo del 1990 è sostituito dal seguente:

(1) Il Centro Europeo Ambiente e Salute – Ufficio di Roma è parte integrante dell'OMS/EURO e pienamente integrato nella struttura e il piano di lavoro della Divisione per il Supporto Tecnico dell'OMS/EURO. La direzione del Centro è funzione del Direttore della Divisione per il Supporto Tecnico; un' unità di staff professionale del Centro sarà nominato dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO come Direttore dell'Ufficio di Roma con responsabilità manageriali e tecniche sullo staff operante a Roma.

(2) Il Centro avrà un Comitato Tecnico Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico, in conformità con i programmi e le necessità dell'OMS/EURO, formulerà pareri scientifici sul piano di lavoro dell'Ufficio di Roma. Inoltre, il Comitato valuterà ogni due anni, i risultati conseguiti dalle attività condotte, sulla base di apposite relazioni

(3) Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto di sette membri nominati dal Direttore Regionale dell'OMS/EURO. Al fine di ottimizzare l'utilizzazione di risorse nazionali e locali quando appropriato, il Direttore Regionale provvederà alla nomina di un membro del Comitato Scientifico proposto dal Ministero della Salute e un membro proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del paese ospitante.

(4) I membri del Comitato Tecnico Scientifico dovranno avere comprovata esperienza nei settori di attività dell'Ufficio di Roma e saranno nominati per un periodo di tre anni rinnovabile. Detto Comitato Tecnico Scientifico si riunirà almeno una volta all'anno, eleggerà il suo presidente e adotterà propri metodi di lavoro.

Articolo 3
(Il contributo del Governo Italiano)

(1) Il Governo Italiano si obbliga a sostenere gli oneri relativi alla sistemazione logistica e al funzionamento degli uffici di Roma del Centro Europeo Ambiente e Salute, derivanti dall'attuazione dell'art. 2 dell'Accordo del 1990, mediante il versamento di un contributo annuale di 464.800 Euro (quattrocentosessantaquattromilaottocento). Questo contributo potrà essere eventualmente utilizzato anche per partecipare parzialmente alla copertura delle spese relative alle voci indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990. L'Ufficio di Roma invierà rendiconti annuali sulla gestione di questo contributo.

(2) Il Governo Italiano si obbliga a fornire all'OMS i fondi necessari a coprire le spese indicate nell'art. 3 dell'Accordo del 1990 pari a un contributo annuale di 877.976 Euro (ottocentosettantasettemilanovecentosettantasei) limitatamente al personale operante presso l'Ufficio di Roma e ad eccezione di quello di cui all'art. 4, comma 1, nonché per sostenere le attività tecniche relative ai programmi dell'Ufficio di Roma.

(3) I contributi indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo saranno trasferiti all'inizio di ogni anno su un conto corrente bancario dell'OMS da essa indicato. Il Centro Europeo Ambiente e Salute, Ufficio di Roma, provvederà a inviare le relative coordinate bancarie al Governo Italiano.

(4) Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono comprensivi della quota del 13% di sussidi governativi al programma di cui all'art. 3, comma 3 dell'Accordo del 1990.

(5) Gli importi dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere riesaminati a seguito di eventi sopravvenuti sulla base di richieste motivate e documentate dall'OMS e riconosciute valide dal Governo Italiano. A tale riguardo, le Parti concluderanno accordi specifici che entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del presente Accordo.

Articolo 4
(Il contributo dell'OMS/EURO)

(1) L'OMS/EURO trasferirà almeno due unità di personale professionale e almeno tre unità di personale amministrativo all'Ufficio di Roma del Centro. I relativi oneri saranno a carico del bilancio ordinario dell'OMS/EURO con effetto dal 1 gennaio 2002.

(2) L'OMS/EURO si impegna a ricercare ulteriori fonti di finanziamento per le attività del Centro al fine di rafforzare le capacità operative dell'Ufficio di Roma perseguendo l'obiettivo di incrementare progressivamente e sostanzialmente le risorse totali. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio di Roma, l'OMS/EURO si impegna a considerare le proposte del Ministero della Salute e di quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per attività di assistenza tecnica e cooperazione da realizzarsi in Italia all'interno del mandato dell'Ufficio di Roma. Si prevede in realtà che l'Ufficio di Roma avrà un grosso impatto e offrirà opportunità di intensa cooperazione con il paese ospitante e con gli altri Stati Membri dell'OMS/EURO.

(3) Nell'ambito degli impegni previsti dal presente Accordo, l'Ufficio di Roma preparerà in cooperazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'Italia un rapporto periodico in lingua inglese su 'Ambiente e Salute in Italia' in relazione agli obbiettivi e alle politiche indicati nella cornice denominata "Health21". Questo rapporto sarà pubblicato dall'Ufficio di Roma ogni due anni a partire dal 2002 e distribuito in Europa.

Articolo 5
(Entrata in vigore e Durata dell'Accordo)

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dagli ordinamenti delle due Parti.

(2) Il presente Accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2006. Ciascuna delle Parti può denunciarlo in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra parte ha ricevuto la relativa notifica.

(3) In ogni caso il presente Accordo cesserà di avere vigore anche prima del termine previsto dal paragrafo 2 sopraindicato per i seguenti motivi:

(a) per mutuo consenso delle Parti espresso per iscritto;
(b) qualora l'Ufficio di Roma sia trasferito al di fuori dell'Italia.

(4) In caso di risoluzione, gli impegni assunti dalle parti in virtù del presente atto rimarranno in vigore al fine di consentire la regolare conclusione delle attività, il licenziamento o il ritiro del personale, la restituzione di fondi e beni inutilizzati, la liquidazione di conti fra le parti e lo scioglimento di obbligazioni contrattuali nei confronti del personale, di subappaltatori, di consulenti o di fornitori. A seguito della chiusura di tutti gli impegni finanziari relativi all'Ufficio di Roma e al suo personale, l'OMS fornirà un resoconto finanziario relativo alle spese e ad ogni eventuale rimanenza di fondi pertinenti all'Ufficio. L'ammontare di fondi in eccesso dovrà essere restituito al Governo Italiano, entro sei mesi dalla data di risoluzione dell'Accordo.

(5) Con un anno di anticipo rispetto al termine di scadenza del presente Accordo ciascuna delle Parti avrà diritto di negoziarne la riconduzione.

I sottoscritti in rappresentanza del Governo della Repubblica Italiana e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno rispettivamente firmato, a nome delle Parti, il presente Accordo a ....ROMA............. in data ....03.05.2002.... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

....

Data:..........3 MAGGIO 2002..........

Il Ministro della Salute

....

Data:..........3 MAGGIO 2002..........

Il Direttore dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

....

Data:..........3 MAGGIO 2002..........

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

Ministero della Salute

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF ITALY

AND

THE WORLD HEALTH ORGANIZATION

PREAMBLE

(1) The Ministers of the Environment and of Health of the Member States of the European Region of the World Health Organization, together with the Environmental Commissioner of the Commission of the European Communities, at the meeting in Frankfurt-am-Main on 7 and 8 December 1989, adopted the European Charter on Environment and Health.

(2) The Charter invited the WHO Regional Office for Europe (hereinafter referred to as "WHO/EURO") to examine the desirability and feasibility of establishing a European Centre for Environment and Health.

(3) The Government of Italy represented by the Minister of Health and the Minister of Environment (hereinafter referred to as "the Ministers") and the WHO/EURO, thereafter agreed in 1990 on a pan-European project of co-operation in the field of environmental health over an initial period of five years and with a possibility of continuation of WHO/EURO's activities afterwards, for the purpose of developing a European Centre for Environment and Health (hereinafter referred to as "the Centre") of which an office is placed and operating in Rome (ITALY).

(4) The Agreement (hereinafter referred to as "the 1990 Agreement") to establish the Rome Office of the Centre (hereinafter referred to as "the Rome Office") was signed by the Government of Italy and by WHO in Rome on 14 June 1990. The 1990 Agreement with a duration of 5 years (until 31 December 1995) and renewable, together with an Addendum to the Agreement signed in Rome on 20 March 1991 (hereinafter referred to as "the 1991 Addendum"), were ratified and brought into effect through an Italian law, under law number 197, on 6 February 1992.

(5) The Second Ministerial Conference on Environment and Health, held in Helsinki in June 1994, called for an expansion of the role of the Centre, in order to provide the international focus for Europe-wide collaboration on the implementation of the agreed Action Plan.

(6) In 1995, the Government of Italy, represented by the Ministers of the Environment and of Health and WHO/EURO agreed to extend the validity of the 1990 Agreement and the 1991 Addendum. This agreement (hereinafter referred to as "the 1995 Agreement") was signed by the Government of Italy and by WHO in Rome on 17 July 1995. The 1995 Agreement with the duration of 6 years (until 31 December 2001) and renewable, was ratified and brought into effect through an Italian law, under law number 18, on 20 January 1997.

(7) The Member States of WHO/EURO at the Third Ministerial Conference on Environment and Health, held in London on 16-18 June 1999 expressed appreciation for the role and the work done by the Centre and particularly by the Rome Office and called for a continuation and expansion of the role of the Centre for the implementation of the actions agreed at the Conference.

(8) The WHO Regional Committee for Europe at its Forty-ninth session held in Florence on 13-17 September 1999, has recognised the support given by the Centre to the progress made through the environment and health process towards an environment conducive to health for all in the European Region. The Committee has also expressed the need to maximise the role of the Centre by expanding its resource base.

Article 1
(Renewal of the Agreement)

(1) The 1990 Agreement and the 1991 Addendum, are extended from 1st January 2002 until 31st December 2006 with the amendments or supplemental provisions outlined in the following articles. The 1990 Agreement (attached to the present Agreement as Annex 1) and the 1991 Addendum (attached as Annex 2) shall form an integral part of the present agreement.

Article 2
(Organizational Structure)

Article IX of the 1990 Agreement is deleted. Article I of the 1990 Agreement is replaced with the following:

(1) The European Centre for Environment and Health - Rome Office is an integral part of WHO/EURO and fully integrated into the structure and workplan of the Division for Technical Support of the WHO/EURO. The overall direction of the Centre will be a function of the Director of Technical Support Division; a senior staff member of the Centre will be appointed by the Regional Director of WHO/EURO as Director of the Rome Office with managerial and technical responsibilities of the staff located in Rome.

(2) The Centre will have a Scientific Advisory Board. The Scientific Advisory Board will, in accordance with the programmes and needs of WHO/EURO, provide scientific advice on the work plan of the Rome Office. In addition, the Board will evaluate the results of the activities of the previous two years on the basis of ad hoc reports.

(3) The Scientific Advisory Board will consist of seven members nominated by the Regional Director of WHO/EURO. In view of the desirability of utilizing national and local expertise whenever appropriate, the Regional Director shall endeavour to nominate one expert proposed by the Ministry of Health and one by the Ministry for the Environment and Territory of the host country.

(4) The members of the Scientific Advisory Board shall be experienced persons in the activity areas of the Rome Office and will be nominated for a period of three years, renewable. The Scientific Advisory Board shall meet no less than once a year. It shall elect its chairperson and adopt its method of work.

Article 3
(The Contribution of the Government of Italy)

(1) The Government of Italy is committed to cover the operational costs related to the premises of the Rome Office, as indicated in art. 2 of the 1990 Agreement, through a yearly contribution of 464,800 Euros. This contribution may also be used to partly contribute towards the coverage of the expenditures indicated in art. 3 of the 1990 Agreement. The Rome Office will provide yearly statements on the use of this contribution.

(2) The Government of Italy is committed to provide WHO with the funds necessary to cover expenditures indicated in art. 3 of the 1990 Agreement equal to a yearly contribution of 877,976 Euros, for the personnel working and based in Rome, Italy, other than that referred to in art. 4, paragraph 1, as well as for technical activities in support of the programmes of the Rome Office.

(3) The contributions indicated in paragraphs 1 and 2 above shall be transferred at the beginning of each year to a designated bank account of WHO. The European Centre for Environment and Health, Rome Office will instruct the Government of Italy as to the bank account details.

(4) The amounts indicated above under 1 and 2 are inclusive of the 13% programme support costs as indicated in art. 3, 3rd paragraph of the 1990 Agreement.

(5) The total amounts of the contributions indicated under paragraphs 1 and 2 above can be re-evaluated in case of unexpected events to be supported by justified and documented requests by the WHO, considered valid by the Government of Italy. The Parties will conclude separate agreements in this respect, which shall enter into force in accordance with Article 5 (1) of the present Agreement.

Article 4
(WHO/EURO's Contribution)

(1) At least two professional staff posts and three support staff posts based at the Rome Office of the Centre will be funded under WHO/EURO's regular budget with effect from 1 January 2002.

(2) WHO/EURO shall endeavour to secure additional funding from other sources for the work of the Centre in order to strengthen the operational capabilities of the Rome Office with a view to steadily and substantially increasing the total budget. Within the operation of the Rome Office, WHO/EURO will give full consideration to proposals by the Ministry of Health and the Environment for technical assistance and cooperation activities to be implemented in Italy falling within the mandate of the Rome Office. It is indeed foreseen that the Rome Office will have a strong impact and offer opportunities for close cooperation with the host country as well as the other Member States of WHO/EURO.

(3) Within the remit of the present Agreement, the Rome Office will prepare, in cooperation with the Ministry of Health and the Ministry for the Environment and Territory of Italy, a periodic report in English on 'Environment and Health in Italy' with respect to the health21 targets and policy. This report will be published by the Rome Office every two years starting in 2002 and circulated throughout Europe.

Article 5
(Entry into Force and Duration of the Agreement)

(1) This Agreement will enter into force on the first day of the month following the date of the last notification of the completion of formalities foreseen by the regulations of each of the two Parties.

(2) The present Agreement shall remain in force until 31 December 2006. Each of the Parties will have the right to terminate the agreement at any time and the termination will enter into effect the first day of the sixth month following the month in which the other party has received the notification.

(3) In any case, the present Agreement will terminate before the time indicated in paragraph 2 above for the following reasons:

(a) mutual consent of the Parties expressed in writing;
(b) if the Rome Office is transferred outside Italy.

(4) In the event of termination, the obligations assumed by the Parties hereunder shall survive its termination to the extent necessary to permit the orderly conclusion of activities, the termination or withdrawal of personnel, the return of unused funds and property, the settlement of accounts between the Parties and the settlement of contractual liabilities that are required in respect of any personnel, subcontractors, consultants and suppliers. Upon final closing of all financial obligations with respect to the Rome Office and its staff, WHO shall provide a financial report on expenditures and any surplus of funds held by it for the Office. Any such surplus of funds shall be returned to the Government of the Republic of Italy, within six months from the date of termination of the agreement.

(5) Within one year before the termination of the present agreement, each of the Parties will have the right to ask for negotiation of its continuation

In witness thereof, the undersigned duly appointed representatives of the Government of Italy and the World Health Organization respectively have, on behalf of the Parties, signed the present Agreement in ....ROME.................. on ...03.05.2002.... in two originals each in the English and Italian languages, both texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

Signed by the Minister of Environment of Italy

....

Date: 3 MAY 2002

Signed by the Minister of Health of Italy

....
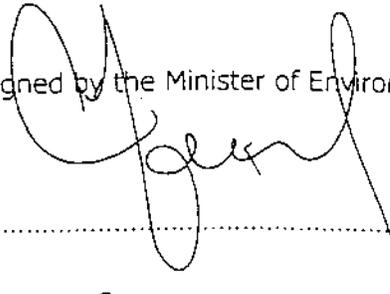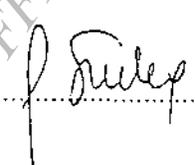
Date: 3 MAY 2002

Signed on behalf of the Regional Office for Europe
of the World Health Organization

....
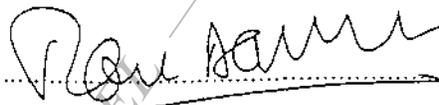
Date: 3 MAY 2002

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3934):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 30 aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VIII e XII.

Esaminato dalla III commissione il 27 maggio e il 18 giugno 2003.

Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2377):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 settembre 2003.

Esaminato in aula ed approvato il 2 ottobre 2003.

03G0321

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2003.

Approvazione delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005 che comportano l'obbligo di risposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 7 e 11 concernenti l'obbligo di risposta per i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005 predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;

Preso atto che il Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005 comprende le rilevazioni statistiche ritenute essenziali per il sistema informativo nazionale;

Ritenuto necessario, ai fini del buon esito delle rilevazioni anzidette, sottoporre i soggetti privati, destinatari di tali rilevazioni, all'obbligo di fornire i dati e le notizie loro richiesti;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato l'allegato elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2003-2005, per le quali, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che siano loro richiesti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 settembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 390

ALLEGATO

Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico nazionale 2003-2005, che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322

(i progetti entrati nel 2003 sono contrassegnati con asterisco)

Titolare: **Istituto nazionale di statistica - Istat**

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

IST-00907 Dati ambientali nelle città
IST-01436 Reti di distribuzione dell'acqua potabile (*)
IST-01437 Fognature (*)
IST-01438 Acquedotti (*)
IST-01439 Approvvigionamento di acqua potabile, servizio di fognature e di depurazione (*)
IST-01440 Impianti di depurazione delle acque reflue urbane (*)
IST-01441 Enti gestori dei servizi idrici (*)

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Struttura e dinamica della popolazione**

IST-00923 Indagine campionaria sulle nascite (a)
IST-01199 Indagine di copertura del censimento della popolazione 2001

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana - parte generale (a)
IST-00245 Indagine corrente sui consumi delle famiglie
IST-00250 Quantità alimentari consumate (indagine pilota)
IST-00670 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo (a)
IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: viaggi, vacanze e vita quotidiana (a)
IST-00673 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini (a)
IST-00782 Sperimentazione sulla rilevazione del reddito individuale
IST-01193 Multiscopo sulle famiglie: famiglia, soggetti sociali e condizioni dell'infanzia (a)
IST-01392 Indagine di ritorno sui disabili (a)
IST-01395 Condizioni di vita
IST-01425 Multiscopo sulle famiglie: indagine su violenze e maltrattamenti in famiglia (a)
IST-01426 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari (a)
IST-01493 Frequenze di spesa (*)
IST-01494 Indagine longitudinale Eu-Silc (*) (a)
IST-01496 Sperimentazione indagine trasversale sulle condizioni di vita (*)
IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: uso da parte delle famiglie della ICT (*)
IST-01499 Multiscopo sulle famiglie: i cittadini e il tempo libero (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

IST-00234 Bilanci consuntivi degli enti universitari
IST-00235 Bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario
IST-00916 Organizzazioni di volontariato
IST-00918 Aggiornamento di ASIA-Istituzioni private
IST-01374 Istituzioni nonprofit pubbliche (non appartenenti a S13)
IST-01375 Cooperative nonprofit
IST-01376 Organizzazione e attività delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
IST-01377 Fondazioni

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (a)
IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (a)
IST-00091 Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura
IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo
IST-00093 Indagine rapida sulle interruzioni volontarie di gravidanza
IST-00095 Cause di morte (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

IST-00233 Bilanci consuntivi degli enti previdenziali
IST-00238 Assicurati alle gestioni pensionistiche Ivs
IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali
IST-00915 Trattamenti monetari non pensionistici
IST-01569 Conti economici dei fondi pensione
IST-01570 Iscritti e beneficiari dei trattamenti pensionistici integrativi (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Giustizia**

IST-00115 Separazioni dei coniugi
IST-00116 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio
IST-00906 Forme di giustizia extra-giudiziale: associazione dei consumatori
IST-01172 Domande di adozione (a)
IST-01173 Famiglie sfrattate
IST-01581 Revisione delle condizioni di separazione e divorzio (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IST-00219 Corsi regionali di formazione professionale
IST-00706 Percorsi formativi e professionali dei maturi
IST-00811 Diplomati universitari
IST-00935 Spese private per l'istruzione
IST-01387 Maturi
IST-01388 Laureati
IST-01585 Dottori di ricerca e specializzati negli anni 1999 e 2000 (*)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

IST-00209 Produzione libraria

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese
IST-00051 Retribuzioni lorde contrattuali e durata contrattuale del lavoro
IST-00053 Retribuzioni contrattuali e costo del lavoro provinciale degli operai dell'edilizia
IST-00220 Inserimento professionale dei laureati
IST-00665 Indagine trimestrale sulle forze di lavoro
IST-00667 Retribuzione lorda provinciale degli operai agricoli
IST-00703 Inserimento professionale dei diplomati universitari
IST-00705 Inserimento professionale di dottori di ricerca e specializzati del 2000
IST-00714 Struttura del costo del lavoro
IST-00814 Controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro
IST-01184 Formazione continua
IST-01203 Struttura delle retribuzioni
IST-01379 Indagine annuale di approfondimento tematico sulle grandi imprese
IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate
IST-01394 Transizione scuola-lavoro
IST-01598 Contratti atipici e orario di lavoro (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

IST-00058 Stima provvisoria del valore aggiunto delle imprese
IST-00071 Struttura dei costi delle imprese del settore industriale
IST-00072 Struttura dei costi delle imprese del settore dei servizi
IST-00806 Aggiornamento dell'archivio ASIA-Industria e servizi mediante indagine diretta, acquisizione di informazioni da fonti amministrative e fonti Istat
IST-00948 Rilevazione trimestrale del fatturato e dell'occupazione delle imprese
IST-00954 Piccole e medie imprese e esercizio di arti e professioni (Pmi)
IST-01201 Sistema dei conti delle imprese (Sci)
IST-01608 Rilevazione comunitaria sulle relazioni tra imprese (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

IST-00064 Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale (imprese e enti pubblici)
IST-00066 Innovazione tecnologica nelle imprese industriali e dei servizi
IST-01365 Attività di ricerca dei docenti
IST-01615 Attività di "knowledge management" nelle imprese (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

IST-01175 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
IST-01176 Telecomunicazioni
IST-01619 Rilevazione comunitaria sui servizi informatici (*)

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

IST-00110 Importazioni ed esportazioni con i paesi extra U.E.
IST-00111 Acquisti e cessioni con i paesi dell U.E.

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

IST-00102 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno, per il calcolo dell'indice
IST-00103 Rilevazione dei prezzi dei beni acquistati dagli agricoltori e calcolo di specifici indici mensili
IST-00105 Rilevazione dei prezzi al consumo
IST-00106 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori
IST-00107 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità di potere acquisto (Ppa)
IST-01364 Rilevazione dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sui mercati esteri, per il calcolo dell'indice

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

IST-00163 Statistica mensile del bestiame macellato
IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)
IST-00168 Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
IST-00169 Distribuzione delle sementi
IST-00170 Produzione e distribuzione di mangimi completi e complementari
IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino e suino
IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari
IST-00184 Prodotti della pesca marittima in acque fuori del Mediterraneo
IST-00186 Acquacoltura
IST-00187 Vendite dei prodotti della pesca marittima e lagunare nei mercati ittici
IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole
IST-00192 Semine di alcune colture erbacee
IST-00562 Indagine sulla struttura e sulle produzioni delle aziende agricole
IST-00791 Radici di barbabietola da zucchero ritirate dagli zuccherifici
IST-00792 Utilizzo dei prodotti fitosanitari
IST-01177 Consistenza degli allevamenti degli struzzi
IST-01368 Struttura e produzione delle principali coltivazioni legnose agrarie
IST-01636 Statistica mensile delle carni bianche macellate (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

IST-00068 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria tessile e dell'abbigliamento
IST-00069 Rilevazione trimestrale della produzione industriale (Prodcom) - Industria dei prodotti chimici e delle fibre sintetiche e artificiali
IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom)
IST-00668 Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 1995 = 100)
IST-00669 Indagine mensile su fatturato e ordinativi (indici 1995=100)
IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale (indici 2000=100)
IST-01370 Indagine mensile su fatturato ed ordinativi (indici 2000=100)

IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria del ferro e acciaio - Prodcom (ex Ceca) (*)
IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria del ferro e acciaio (ex Ceca) (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

IST-00061 Opere pubbliche e di pubblica utilità
IST-00564 Attività edilizia

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio

AREA: Settori economici **SETTORE: Turismo**

IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi alberghieri e complementari
IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
IST-00141 Attività alberghiera

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

IST-00142 Incidenti stradali
IST-00145 Trasporto aereo
IST-00146 Trasporto merci su strada
IST-00818 Trasporto marittimo
IST-01646 Rilevazione del trasporto ferroviario (*)

AREA: Settori economici **SETTORE: Altri servizi**

IST-01366 Rilevazione comunitaria sui servizi professionali

AREA: Metodologie e strumenti generalizzati **SETTORE: Metodologie e strumenti generalizzati**

IST-01167 Struttura e produzioni delle aziende agricole (rilevazione per analisi di qualità)

Titolare: **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

LAP-00073 Attività previdenziale degli Enti vigilati

Titolare: **Ministero dell'economia e delle finanze**

AREA: Settori economici **SETTORE: Servizi finanziari**

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti locali per il finanziamento degli investimenti

Titolare: **Ministero dell'interno**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

INT-00008 Tossicodipendenti in trattamento presso le strutture socio-riabilitative

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

INT-00009 Strutture socio-riabilitative per i tossicodipendenti in trattamento
INT-00046 Problematiche e iniziative inerenti la popolazione anziana in Italia
INT-00047 Strutture di accoglienza per extracomunitari

Titolare: **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

IUR-00052 Attività nelle scuole elementari statali e non statali
IUR-00053 Attività nelle scuole materne statali e non statali
IUR-00054 Attività nelle scuole secondarie di primo grado statali e non statali
IUR-00055 Attività nelle scuole secondarie di secondo grado statali e non statali
IUR-00062 Affluenza alle urne per le elezioni degli organi collegiali della scuola statale e non statale di durata triennale, per i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali

Titolare: **Ministero della salute**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Sanità**

SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti)
SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle USL - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali)
SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle USL - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati accreditati
SAL-00015 Assistenza sanitaria erogata in applicazione dei regolamenti Cee di sicurezza sociale
SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati (a)
SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale
SAL-00027 Attività gestionali ed economiche delle USL - assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie (a)
SAL-00034 Anagrafe bovina
SAL-00036 Reazioni avverse a vaccino (a)
SAL-00038 Certificato di assistenza al parto (*) (a)

Titolare: Ministero delle attività produttive

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

ATP-00028 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi (benzina super,benzina senza piombo, gasolio per auto, gasolio da riscaldamento, olii combustibili, gpl autotrazione)

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ATP-00002 Struttura e attività delle industrie estrattive in Italia
ATP-00003 Produzioni nazionali minerarie e metallurgiche da minerali di prima categoria - dati di occupazione del personale
ATP-00008 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi
ATP-00016 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi
ATP-00032 Ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e ricerche geotermiche
ATP-00035 Produzione delle raffinerie di petrolio
ATP-00037 Produzione dell'industria petrolchimica
ATP-00041 Consumi di fonti energetiche nell'industria:

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ATP-00009 Manifestazioni fieristiche internazionali
ATP-00011 Centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio
ATP-00014 Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, cash and carry) ; Specializzata

Titolare: **Ministero delle comunicazioni**

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

MCO-00004 Indicatori statistici delle telecomunicazioni

Titolare: **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

AREA: Territorio e ambiente **SETTORE: Ambiente**

ITR-00041 Raccolta di olii usati e loro riciclaggio
ITR-00042 Raccolta di batterie esauste, rifiuti piombosi e recupero del piombo

AREA: Settori economici **SETTORE: Trasporti**

ITR-00002 Spese correnti e in conto capitale per la gestione degli aeroporti civili
ITR-00003 Trasporto pubblico di persone e merci per ferrovie in concessione e in ex gestione governativa
ITR-00005 Trasporto pubblico locale
ITR-00006 Autolinee di competenza statale (interregionali, gran turismo, internazionali) e noleggio autobus
ITR-00007 Servizio di trasporto impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari
ITR-00008 Trasporti per condotta
ITR-00009 Trasporti di vie d'acqua interne
ITR-00021 Movimenti del traffico aeroportuale - Attività commerciale
ITR-00046 Caratteristiche della rete stradale in Italia
ITR-00049 Attività di trasporto dei traghetti pubblici e privati verso le isole maggiori
ITR-00051 Bilanci delle società concessionarie di autostrade e trafori
ITR-00055 Imprese italiane di servizi logistici in conto terzi

Titolare: **Ministero delle politiche agricole e forestali**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

PAC-00037 Statistica mensile delle scommesse ippiche

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

PAC-00001 Prezzi di mercato di acciughe, sardine e sogliole
PAC-00006 Produzione, movimento ed importazione di concimi minerali e organo - minerali
PAC-00007 Meccanizzazione agricola in Italia
PAC-00008 Dichiarazioni di giacenza dei vini e mosti
PAC-00009 Dichiarazioni viti - vinicole: superficie
PAC-00016 Valore di mercato di prodotti pilota (naselli, polpi e seppie congelati) in porti rappresentativi
PAC-00023 Sementi certificate - superfici
PAC-00038 Attività dei singoli ippodromi di trotto e galoppo e dell'allevamento dei cavalli
PAC-00039 Agricoltura biologica: superfici in produzione e/o conversione
PAC-00040 Prodotti DOP, IGP, IGT
PAC-00045 Produzione vitivinicola (*)
PAC-00048 Sementi certificate - Produzioni (*)

Titolare: **Ministero per i beni e le attività culturali**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

MBE-00006 Istituti culturali ammessi al contributo dello Stato

AREA: Settori economici **SETTORE: Altri servizi**

MBE-00008 Servizi aggiuntivi istituiti presso musei, monumenti e aree archeologiche statali

Titolare: **Regione Liguria**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

LIG-00001 Esiti occupazionali dei corsi di formazione professionale

Titolare: **Regione Veneto**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Cultura**

VEN-00001 Impianti sportivi

Titolare: **Provincia autonoma di Bolzano**

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

PAB-00006 Indagine sui giovani (*) (a)
PAB-00007 Indagine sull'ascolto radio-televisivo (*) (a)

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige (*) (a)

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

PAB-00001 Retribuzioni e oneri sociali mensili e annuali dei dipendenti delle istituzioni e delle imprese della provincia di Bolzano

Titolare: **Provincia di Pesaro e Urbino**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Assistenza e previdenza**

PSU-00002 I servizi sociali in Provincia di Pesaro e Urbino (*)

Titolare: **Comune di Firenze**

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

FIR-00001 Comportamento dei cittadini nel mercato del lavoro nel comune di Firenze

Titolare: **Comune di Milano**

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istruzione e formazione**

MIL-00015 Scolarità ed abbandoni nella scuola dell'obbligo

Titolare: **Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lucca**

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

CCL-00001 Osservatorio sulle nuove imprese del settore manifatturiero e dei servizi alle imprese

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

CCL-00002 Commercio al dettaglio per aree sub-provinciali distinto tra centri storici e non (*)

Titolare: **Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr**

AREA: Sistema economico **SETTORE: Ricerca scientifica e innovazione tecnologica**

CNR-00001 Risorse (finanziamento pubblico e personale) destinate alla ricerca scientifica e tecnologica in Italia.

Titolare: **Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Enea**

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ENT-00008 Consumi di fonti energetiche nel settore terziario

Titolare: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere

AREA: Amministrazioni pubbliche e servizi sociali **SETTORE: Istituzioni pubbliche e private**

UCC-00008 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior

AREA: Sistema economico **SETTORE: Struttura e competitività delle imprese**

UCC-00011 I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni e prospettive di crescita

Titolare: **Istituto di studi e analisi economica - Isae**

AREA: Popolazione e società **SETTORE: Famiglia e comportamenti sociali**

ISA-00004 Inchiesta congiunturale presso i consumatori

AREA: Sistema economico **SETTORE: Società dell'informazione**

ISA-00006 Inchiesta congiunturale presso le imprese di servizi

AREA: Sistema economico **SETTORE: Commercio con l'estero e internazionalizzazione produttiva**

ISA-00008 Inchiesta congiunturale sulle esportazioni delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

ISA-00001 Inchiesta congiunturale presso le imprese manifatturiere ed estrattive
ISA-00002 Indagine congiunturale sugli investimenti delle imprese manifatturiere ed estrattive

AREA: Settori economici **SETTORE: Costruzioni**

ISA-00005 Inchiesta congiunturale presso le imprese di costruzioni

AREA: Settori economici **SETTORE: Commercio**

ISA-00003 Inchiesta congiunturale su commercio interno al dettaglio: al minuto tradizionale e grande distribuzione

Titolare: Istituto nazionale di economia agraria - Inea

AREA: Settori economici **SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca**

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Titolare: **Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol**

AREA: Mercato del lavoro **SETTORE: Mercato del lavoro**

ISF-00012 Indagine semestrale sulla domanda di lavoro in Italia (*)
ISF-00013 Indagine sulle condizioni di lavoro degli occupati (*)

Titolare: **Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.**

AREA: Sistema economico **SETTORE: Prezzi**

GRT-00009 Prezzi dell'energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato

AREA: Settori economici **SETTORE: Industria**

GRT-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia
GRT-00002 Nota congiunturale mensile
GRT-00004 Statistica giornaliera della richiesta di energia elettrica in Italia
GRT-00007 Produzione e vendita di calore da impianti di cogenerazione elettrica
GRT-00008 Consumi di energia elettrica mensili del mercato libero e del mercato vincolato

(a) L'obbligo non sussiste per i dati personali di cui gli articoli 22 e 24 della legge 675/1996.

03A11861

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 settembre 2003.

Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1995;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport recante la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati ed il suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° settembre 2001;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2000;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

Visto il proprio decreto 15 ottobre 2002 «Approvazione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 14 febbraio 2002;

Considerata la necessità di chiarire ed esplicitare le modalità di attuazione dell'art. 7 della citata legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (di seguito: «specialità medicinali») e inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e modificazioni.

2. I titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, in formato cartaceo e su sopporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno precedente relativi, per ciascuna singola confezione, alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute.

3. L'etichettatura ed il foglio illustrativo devono essere modificati come appresso indicato:

a) l'etichettatura dell'imballaggio esterno deve includere un pittogramma conforme a quello riportato nell'allegato al presente decreto;

b) il foglio illustrativo deve riportare al paragrafo «Avvertenze speciali» la frase: «Per chi svolge attività sportiva: l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping: può determinare effetti dopanti e causare anche per dosi terapeutiche positività ai test anti-doping».

4. I titolari di A.I.C. sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al precedente comma 3 a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

È autorizzato lo smaltimento delle confezioni prodotte anteriormente al termine sopra indicato fino alla naturale scadenza delle stesse.

5. I titolari di A.I.C. delle specialità medicinali autorizzate secondo procedura centralizzata sono tenuti ad applicare le sole disposizioni di cui al comma 3, lettera *a)*.

6. La documentazione relativa alle domande di A.I.C., di variazione o di rinnovo, presentate a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere conforme alle disposizioni di cui al precedente comma 3.

Art. 2.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai medicinali, preparati in farmacia detti «formula magistrale» e «formula officinale», inclusi nella lista di cui al decreto 15 ottobre 2002 del Ministero della salute e successive integrazioni e modificazioni.

2. I farmacisti sono tenuti a trasmettere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della salute - Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, via della Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, in formato cartaceo e su sopporto informatico (in formato compatibile con Microsoft Access) i dati riferiti all'anno precedente relativi alle quantità prodotte e vendute di ogni singolo medicinale.

3. Ai medicinali di cui al comma 1 del presente articolo si applica la classificazione ai fini della fornitura di «medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

4. L'etichettatura deve riportare la frase «Contiene sostanze il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge n. 376/2000» e quella indicata al comma 3, lettera *b)* del precedente art. 1.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 30

ALLEGATO

Il pittogramma è di forma circolare riportante un simbolo di divieto di colore rosso con all'interno la dicitura DOPING e deve possedere le seguenti caratteristiche:

diametro complessivo 17 millimetri;

per il colore rosso si possono utilizzare i seguenti criteri: 100% magenta + 100% giallo (stampa in quadricromia) oppure pantone 185C;

scritta doping, in nero, lettere maiuscole, carattere Trade Gothic condensed 8 pt.

Sono ammesse dimensioni del pittogramma complessivamente più grandi di quelle minime obbligatorie, purché siano rispettate le proporzioni tra le varie parti di esso, individuate con riferimento alle dimensioni minime obbligatorie.

Fatti salvi gli elementi iconografici indispensabili per la identificabilità del simbolo (il segno di divieto, la scritta doping) potranno essere previste disposizioni grafiche ridotte per confezioni particolarmente piccole, laddove la dimensione del simbolo costituisse elemento di disturbo rispetto alle informazioni obbligatorie riportate.

03A11860

DECRETO 9 ottobre 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Valpura», in Cadorago, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 15 gennaio 2003, con la quale la società «Spumador S.p.a.», con sede in Cadorago (Como), via Alla Fonte n. 13, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente «Valpura» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca denominato Caslino, ubicato all'interno della concessione mineraria San Antonio, nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo (Como), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 18 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Valpura» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca denominato Caslino, ubicato all'interno della concessione mineraria San Antonio, nel territorio dei comuni di Cadorago e Lomazzo (Como).

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11790

DECRETO 9 ottobre 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Vera», in S. Giorgio in Bosco.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3255-159, di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova) con il quale è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 28 novembre 2002 con la quale la «Sanpellegrino S.p.a.» con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 aprile 2003, del 20 maggio 2003 e dell'11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova), oltre all'indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3255-159, possono essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11791

DECRETO 9 ottobre 2003.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Ielo», in Pratella.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 17 dicembre 2003 con la quale la «Società generale delle acque minerali a r.l.», con sede in Roma, via G. Carducci n. 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Ielo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita nel comune di Pratella (Caserta) la dicitura «Può avere effetti diuretici»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto dirigenziale 21 gennaio 2003, n. 3479, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ielo»;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 aprile 2003 e del 16 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Ielo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lete» sita nel comune di Pratella (Caserta), è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11792

DECRETO 9 ottobre 2003.

Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Metaura», in Fossombrone, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la nota n. 16818/SAN2/PB in data 9 ottobre 2002, con la quale il servizio sanità della regione Marche ha trasmesso la domanda datata 6 agosto 2002 e la relativa documentazione prodotta dalla società «Drink Cup S.p.a.», con sede in Recanati (Macerata), zona Industriale «E. Mattei», concernente il riconoscimento dell'acqua di sorgente «Metaura» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Monteverde, ubicata nel territorio del comune di Fossombrone (Pesaro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 aprile 2003 e del 18 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Metaura» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Monteverde, nel territorio del comune di Fossombrone (Pesaro).

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11793

DECRETO 9 ottobre 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Ambrosia», in Verghereto, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 18 aprile 2003 con la quale la società «Acque Minerali Monte Comero S.r.l.» con sede in Verghereto (Forlì-Cesena), via Riofreddo n. 53, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Ambrosia» che proviene dalle sorgenti denominate «Abetone» e «Manenti 1», ubicate nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Comero» sito nel comune di Verghereto (Forlì-Cesena), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 18 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Ambrosia» che proviene dalle sorgenti denominate «Abetone» e «Manenti 1», ubicate nell'ambito del permesso di ricerca «Monte Comero» in comune di Verghereto (Forlì-Cesena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11794

DECRETO 9 ottobre 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Acquam», in Roccaforte Mondovì, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 18 novembre 2002 con la quale la società «Lurisia acque minerali S.r.l.», con sede in Abbiategrass o (Milano), viale Manzoni n. 36, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Acquam» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nel permesso di ricerca «Zucco Alto-Cresta del Gallo», ricadente nell'ambito della concessione mineraria «Lurisia» sita nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 15 aprile 2003 e dell'11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fonte

Acquam» che sgorga dall'omonima sorgente ubicata nel permesso di ricerca «Zucco Alto-Cresta del Gallo», ricadente nell'ambito della concessione mineraria «Lurisia» sita nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11795

DECRETO 9 ottobre 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fontevescovo», in Taverna, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Vista la domanda in data 9 settembre 2002 con la quale la ditta «Bilotti Leopoldo Cesare», con sede in Carlopoli (Catanzaro), via Vittorio Emanuele III n. 124, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fontevescovo» che sgorga dalla sorgente denominata «Pernice di montagna», nell'ambito della concessione mineraria «Acqua Mia» sita nel comune di Taverna (Catanzaro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 9 dicembre 2002 e del 18 giugno 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Fontevescovo» che sgorga dalla sorgente «Pernice di montagna», nell'ambito della concessione mineraria «Acqua Mia» sita nel comune di Taverna (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 9 ottobre 2003

Il capo del Dipartimento: CINQUE

03A11796

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2003.

Criteri generali sui contratti di solidarietà.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1995, recante «Disciplina, nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici»;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto l'art. 1, comma 1, della già richiamata legge n. 451 del 1994, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2002, recante «Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali», che ha attribuito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;

Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 163, riguardante i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi denominati «contratti di solidarietà»;

Ritenuta la necessità di disciplinare ulteriormente la materia riguardante la concessione del predetto trattamento, in particolare nella parte relativa sia al numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria, in rapporto al numero dei lavoratori dichiarati esuberanti, sia alla percentuale di riduzione oraria da applicare, tale da dimostrare il mantenimento dell'attività produttiva;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31445 del 20 agosto 2002 concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi denominati «contratti di solidarietà», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-*bis* - In considerazione delle finalità stesse dell'istituto della solidarietà, non è ammessa, in via generale, la possibilità di stipulare accordi sindacali laddove venga previsto che il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria risulti essere uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti esuberanti. Altresì, in linea di principio, al fine di mantenere una reale tenuta produttiva dell'azienda, non possono essere ritenuti idonei i contratti di solidarietà che prevedano una riduzione oraria superiore al 50% qualora tale riduzione interessi più della metà dell'organico.».

Art. 2.

1. Il criterio indicato nel precedente articolo si applica ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 20

03A11856

DECRETO 19 settembre 2003.

Concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni e mobilità fino al 31 dicembre 2003 ad alcune società ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. (Decreto n. 32837).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Considerato che, con gli appositi accordi indicati nel dispositivo del presente provvedimento, intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie aziendali, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione, in deroga alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento di mobilità, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere i sopra indicati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie aziendali di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, è autorizzata, per il periodo dal 9 giugno al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 giugno 2003, in favore di settantaquattro ex dipendenti della società «Ligabue» di Fiumicino (Roma), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituiscono, unitamente all'accordo stesso, parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in deroga alla normativa vigente in materia, è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2003 e richiesta con istanza presentata in data 1° luglio 2003, in favore di quattrocento dipendenti dalla «Fondazione di culto e religione istituto Papa Giovanni XXIII°» unità di Serra D'Aiello (Cosenza), sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto.

Art. 3.

La società di cui all'art. 1 e la Fondazione di cui all'art. 2 sono tenute a versare, dalla data di decorrenza dei trattamenti concessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le concessioni delle indennità, disposte con gli articoli 1 e 2 sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 4.733.400, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 22

ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 11 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani, dirigente la divisione VIII della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, sono presenti, inoltre, per la regione Calabria il dott. Franco Morelli, capo di gabinetto ed il dott. Claudio La Russa, consulente regionale, si è tenuta una riunione.

Sono presenti per:

«Istituto Papa Giovanni XXIII» rappresentata dal dott. Luigi Bruno, direttore del personale, assistito dal dott. Domenico Petrella e dalla dott.ssa Nelida Ancora della società «Italia lavoro»;

FP CGIL nazionale, rappresentata dalla sig.ra Donatella Bruno;

CISL FPS Cosenza rappresentata dal sig. Walter Giampà;

UILtUCS UIL Cosenza rappresentata dal sig. Antonio Verrino;

CIB UNICOBAS Cosenza rappresentata dal sig. Franco Iachetta;

CISAL Sanità Cosenza rappresentata dal sig. Nicola Chiarello;

Premesso:

Che al fine di individuare positive soluzioni ai gravi problemi occupazionali dell'Istituto suindicato;

Che la regione Calabria sta riesaminando la convenzione stipulata con la Fondazione;

Che si prevede di impegnare «Italia lavoro» per la definizione di un piano di risanamento e di riqualificazione del personale interessato;

Che il Governo ha ribadito il proprio impegno al fine di rendere possibile il rilancio produttivo ed occupazione della stessa;

Che ai sensi dell'art. 41, legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere l'intervento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

Tutto ciò premesso
è stato concordato quanto segue:

L'«Istituto Papa Giovanni XXIII» avanzerà richiesta di concessione della CIGS ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1º giugno 2003 e fino al 31 dicembre 2003 a favore di quattrocento dipendenti.

Con la presente intesa le parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione della CIGS, contestualmente la regione Calabria da parere favorevole alla concessione della CIGS stessa.

Il sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 41, legge n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 giugno 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Erminia Viggiani congiuntamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentato dal dott. Claudio Carli e dalla dott.ssa Paola Polillo si è tenuta una riunione per l'esame della situazione ex dipendenti «Ligabue».

Sono presenti:

per la regione Lazio il dott. Raffaele Fontana;

per il comune di Roma il dott. Luigi Ciminelli;

per il comune di Fiumicino il dott. Paolo Sugamosto;

per ADR il dott. Claudio Tanilli;

per l'ENAC e l'aeroporto di Fiumicino il dott. Carlo Luzzati;

per l'ENAV il dott. Francesco Tocchi;

per ATI Isfort il dott. Aldo Caffio e il dott. Dario Ursini;

per FILT CGIL il sig. Francesco Garzia;

per FIT CISL il sig. Carlo Lanternari;

per UIL Trasporti il sig. Guido Moretti;

per UGL Trasporto aereo il sig. Nicola Merli;

per SULT CTA il sig. Paolo Marras;

Premesso che:

In data 2 agosto 2002 veniva siglato un lodo ministeriale per i trecentottantacinque ex dipendenti della società «Ligabue» (che si allega) con il quale la maggior parte degli stessi veniva rioccupata in varie aziende dell'indotto per le restanti settantasei unità la regione Lazio si era impegnata ad attivare corsi di formazione finalizzati all'occupazione in ambito aeroportuale, per varie ragioni i corsi stessi sono partiti il 23 giugno 2003;

Per i lavoratori interessati è terminato il periodo coperto dall'indennità di disoccupazione che unita alla retribuzione prevista per i corsi avrebbe garantito un reddito sufficiente;

Tutte le parti presenti sono impegnate a ricercare soluzioni occupazionali infatti il comune di Roma assumerà, entro settembre, diciotto cuochi; l'ENAV si è impegnata ad assumere due unità; l'ENAC tre unita; Consorzio IGS ha messo a disposizione cinque posti, ADR ed ENAC aeroporto di Fiumicino sono impegnati per ricollocare le rimanenti unità;

Che ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere l'intervento straordinario di trattamento di mobilità dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento del programma di formazione finalizzato al reimpiego dei lavoratori coinvolti.

Si conviene:

Di ricorrere al trattamento di mobilità ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 1º luglio e fino al 31 dicembre 2003 a favore del personale indicato nell'elenco allegato.

Con la presente intesa le parti si sono date atto di avere esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini della concessione del trattamento di mobilità previsto dall'art. 41 della legge n. 289/2002.

Il sottosegretario al lavoro on. Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa agli ex dipendenti «Ligabue» rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 41 della legge n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto

PERSONALE EX LIGABUE

	Cognome	Nome	Data nasc.	Qual.	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Corso
1	BARNABEI	SANTA	13/11/1949	I	V. Cima Gardinal, 39	00054	Fiumicino	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
2	BERRETTONI	FULVIO	06/12/1956	I	Via Fiumara, 28 int.12	00054	Fiumicino	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
3	COCCIA	AUGUSTO	13/04/1952	I	V. A. Horfis, 39	00177	Roma	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
4	DI ROCCO	EDMONDO	19/06/1950	I	V. Caterina Troiani, 105 (int.22)	00144	Roma	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
5	GERMINI	MARIO	07/10/1953	I	Via Gorzegno 42 Int. 4	00054	Fiumicino	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
6	MERKIRI	STEFANO	07/01/1954	Q	V. Recanati, 33 sc.R p.4 int.8	00156	Roma	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
7	PICCININI	SANDRO	05/04/1948	I	Via del Rosmarino 156	00126	Roma	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
8	ROMANO	DANIELE	12/08/1958	I	VIA G.De Marini, 37	00137	Roma	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
9	TIBERI	RENZO	18/01/1952	I	Viale Alfredo Ottaviani, 85	00126	Roma	RM	Adt Attività Tecniche Ammin.ve per edilizia
10	ALIOCRI	CORRADO	16/08/1966	I	V. Pier Paolo Pasolini, s.n.c.	00039	Zagarolo	Rm	Operatore Cargo
11	ARVANITAXIS	MARIA	04/06/1946	I	Via F. Acton, 31	00122	Ostia	RM	Operatore Cargo
12	BIGETTI	MARIA	15/04/1950	I	Via Paestum 21 Int. 5 Sc. D	00174	Roma	RM	Operatore Cargo
13	CASALINI	ORNELLA	11/06/1950	I	V. delle Azzorre, 391	00121	Ostia Lido	RM	Operatore Cargo
14	DI DIAGORO	MAURO	31/07/1948	I	V. Spilimbergo, 10 int.1	00182	Roma	RM	Operatore Cargo
15	DI GREGORIO	CLAUDIO	08/10/1956	I	V. Angelo Paolucci, 10	00054	Fiumicino	RM	Operatore Cargo
16	DOMENICANO	STEFANO	20/08/1960	I	Via Serre del Conti, 68 int.42	00138	Roma	RM	Operatore Cargo
17	GALLUCCIO	GIUSEPPE	04/02/1952	I	Via delle Vongole,20	00054	Fiumicino	RM	Operatore Cargo
18	MACALUSO	MANUELA	03/08/1970	I	V. Giuliano Prini, 14	00054	Fiumicino	RM	Operatore Cargo
19	MERCORELLI	STEFANO	03/09/1962	I	V. Domenico Morelli, 124	00125	Roma	RM	Operatore Cargo
20	PARISI	SALVATORE	15/09/1962	I	Via Ostiense, 121 p.7 ScB Int.27	00154	Roma	RM	Operatore Cargo
21	PATANE'	GIUSEPPINA	10/03/1969	I	V. Fabio Gori, 50 p.II, sc.A, int.5	00119	Ostia Antica	RM	Operatore Cargo
22	PUSCEDDU	LIDIA	15/02/1955	I	VIA V.Cuniberti,2 Lotto 20	00154	Roma	RM	Operatore Cargo
23	SERAGGIOTTO	ALDO	26/11/1947	Q	Via Gino Marinuzzi 35	00124	Roma	RM	Operatore Cargo
24	TITO	DOMENICO	22/05/1963	I	Via Valderoe, 65	00054	Fiumicino	RM	Operatore Cargo
25	TOFANI	GABRIELE	15/02/1953	Q	Via G.Torrenuzza, 54	00119	Ostia Antica	RM	Operatore Cargo
26	VITALE	FRANCO	08/12/1951	Q	V. Muzio Scevola, 52	00181	Roma	RM	Operatore Cargo
27	ADINOLFI	ALESSANDRO	28/08/1963	I	V. A.Tilgher, 41 Pal.12	00137	Roma	RM	Operatore Servizio Clienti
28	BORTOLI	PAOLA	17/04/1958	I	V. della Muratella, 921	00057	Maccarese	RM	Operatore Servizio Clienti
29	CICIOTTI	VINCENZO	30/09/1959	I	Via dei Gelsi, 57/a Int.10	00171	Roma	RM	Operatore Servizio Clienti
30	COBELLI	ARNALDO	12/01/1954	I	Via Lardaria, 21 Int.4	00168	Roma	RM	Operatore Servizio Clienti
31	CUFFARO	FILIPPO	21/08/1960	I	Via C.Tommaso Crudele, 19	00054	Fiumicino	RM	Operatore Servizio Clienti
32	FINAMORE	GIOVANNI	04/12/1955	I	V. Alessandro Severo, 79 int.18/19	00145	Roma	RM	Operatore Servizio Clienti
33	IMPERI	DANILO	06/12/1964	I	V. Fabio Gori, 50 p.II, sc.A, Int.5	00119	Ostia Antica	RM	Operatore Servizio Clienti
34	LO SARDO	GIOVANNI	10/02/1953	I	Via Marchese di Bardo, 41 Int. 4	00156	Roma	RM	Operatore Servizio Clienti
35	NUNZIANGELI	DOMENICO	09/11/1958	I	Via Cornelia, 7 Pal.C Scala A	00166	Roma	RM	Operatore Servizio Clienti
36	ALESSANDRI	DOMENICO	10/02/1967	O	Via Contrada Cava, 27	03010	Piglio	FR	Magazziniere Doganale
37	CAPALDO	ANTONIO	29/05/1962	O	Viale dei Promontori, 438	00122	Ostia Lido	RM	Magazziniere Doganale
38	CASTAGNEDI	PAOLO	20/08/1962	O	Via delle Viole, 19	04011	Aprilia	LT	Magazziniere Doganale
39	CIOCARI	ENZO	18/07/1955	O	Via G.Beduschi,72	00126	Roma	RM	Magazziniere Doganale
40	CORVARI	PATRIZIA	22/11/1963	O	V. Ferdinando Gueroi, 23	00054	Fiumicino	RM	Magazziniere Doganale

PERSONALE EX LIGABUE

	Cognome	Nome	Data nasc	Qual.	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Corso
41	DI CANDIA	ROBERTO	07/06/1966	O	V. Casale Santarelli, 64	00040	Morena	RM	Magazziniere Doganale
42	DI CARLO	FRANCO	23/08/1958	O	V. dei Buonvisi, 62	00148	Roma	RM	Magazziniere Doganale
43	MASSIMIANI	ADELFIO	24/08/1960	O	Vicolo del Vicario 96 INT.13	00165	Roma	RM	Magazziniere Doganale
44	MAZZAROPPI	ROBERTO	30/07/1964	O	Via Venelo 13 int.2	00045	Genzano di Roma	RM	Magazziniere Doganale
45	PIPITONE	ALESSANDRA	18/06/1967	O	Via delle Saleniera 128	00121	Ostia	RM	Magazziniere Doganale
46	TESTA	DOMENICO	23/10/1967	O	V. del Pampini,15 sc.,B int. I	00172	Roma	RM	Magazziniere Doganale
47	D'ERRICO	ROBERTO	27/01/1968	O	Via Giuseppe Camelli 14	00126	Roma	RM	Operatore Ambientale
48	PIEROTTI	DOMENICO	23/12/1964	O	Via Andreoli 12	00060	Canale di Monterano	RM	Operatore Ambientale
49	TOFANI	SANDRO	22/12/1966	O	V. Debeli, 31 int.3	00054	Fiumicino	RM	Operatore Ambientale
50	FORCONI	MAURIZIO	07/02/1965	O	Via Firenze, 9	00045	Genzano di Roma	RM	Operatore di Manutenzione
51	MARTUCCI	ROBERTO	26/05/1962	O	V. San Francesco, 29 (c/o Sorie SALERA)	00030	Bellegra	RM	Operatore di Manutenzione

PERSONALE INDOTTO

	Cognome	Nome	Data nasc	Qual.	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Corso
1	BIZZONI	MARIA		O					Magazziniere Doganale
2	CUTINI CALISTI	ROSALBA		O					Magazziniere Doganale
4	SANTEUSANIO	FEDERICA		O					Magazziniere Doganale
5	TOLU	PATRIZIA		O					Magazziniere Doganale
3	D'APRANO	PASQUALINO		O					Operatore Ambientale

La lavoratrice indicata di seguito ha compiuto 65 anni il 5 giugno u.s. per cui avrà diritto alla pensione. Si ritiene, quindi, che non ci sia più un'esigenza di ricollocazione al lavoro.

	Cognome	Nome	Data nasc	Qual.	Indirizzo	Cap	Città	Prov.	Corso
6	SERRENTI	GIOVANNA		O					Magazziniere Doganale

N°	COGNOME	NOME	Sedi degli asili nido
01	AGRILLO	GIUSEPPE	**Il CILIEGIO ROSA** Via dell'Accademia Aldina, 3
02	ALBRIGI	RAFFAELE	**MAR DEI CORALLI** Via Mar dei Coralli
03	BARTOLOMEI	CRISTIANO	**L' AQUILONE** Via G. Imperatore
04	CECI	FABIO	**MORELLI** Via D. Morelli , 9
05	CIANFANELLI	PAOLO	**SAGITTARIO** Via del Sagittario, 14
06	COLISTA	SIMONE	**PAPERO GIALLO** Via Fiume Giallo, 390
07	CONTINO	LUCA	**OCEANO** Via Lione ,
08	DI LEVA	SALVATORE	**FELCE** Via delle Felce , 31
09	FABBI	FABIO	**ORSETTO GOLOSO** Via B. Fenoglio
10	GIULIOLI	GIANLUCA	**BORSARI** Via L. Borsari , 36
11	LODOLI	OTELLO	**IL PULCINO BALLERINO** Via M. Bartoli
12	MAGGINI	GERMANO	**RICCIO CAPRICCIO** Via Marotta 35
13	ORSO	STEFANO	**Il VILLAGGIO NEL BOSCO** Via A. Mannucci 20
14	PERTICARA'	FRANCESCO	**BOLLE DI SAPONE** Via del Pescosolido, 130
15	PETAROSCIA	GIUSEPPE	**ARCA DI NOE'** Via della Divisione Torino
16	PETRASSI	DARIO	**I COCCETI Linea Metro B** Via Zagaglia
17	RAIOLA	VINCENZO	**ELEFANTINO ELMER metro A** Via di Pietralata
18	TOMEI	PIERLUIGI	**P.le DEGLI EROI metro A** - P.le degli Eroi

03A11857

DECRETO 16 ottobre 2003.

Scioglimento della società «Cooperativa sociale Esplorando - Piccola società cooperativa a r.l.», in Faenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 15 maggio 2003;

Decreta:

La società «Cooperativa sociale Esplorando - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Faenza (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Paolo Castellari in data 30 agosto 2001 (repertorio n. 13716), depositato al registro imprese di Ravenna il 4 settembre 2001 ed iscritto al n. 02067250395, avente posizione nello schedario generale per gli enti cooperativi al n. 1936/299143, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 16 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CARBONE

03A11753

DECRETO 16 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Roc», in Alagna Sesia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «ROC», con sede in Alagna Sesia (Vercelli), dai quali risulta che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Tenuto conto del parere favorevole della Commissione centrale delle cooperative per la adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa: «ROC», con sede in Alagna Sesia (Vercelli) - B.U.S.C. n. 1064/260500, rogito notaio Gesuè Giovanna di Milano, omologato dal tribunale di Vercelli il 12 ottobre 1992, e iscritto al registro società al n. 7543.

È sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Vercelli, 16 ottobre 2003

Il direttore provinciale: CASERTA

03A11778

DECRETO 20 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «New Team 2000 - Soc. coop. a r.l.», in Gallarate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, l'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 25 marzo 2003, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «New Team 2000 - Soc. coop. a r.l.» si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla commissione centrale per le cooperative, in data 1° ottobre 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «New Team 2000 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gallarate - Largo Camussi, 1, costituita per rogito del notaio dott.ssa Maria Chiara Scardovi in data 25 maggio 2000, rep. n. 68066/5179, registro imprese VA-2000-34575 di Varese - B.U.S.C. n. 2111/299258.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 20 ottobre 2003

Il direttore provinciale: BUONOMO

03A11785

DECRETO 21 ottobre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «All Service a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori: società cooperativa «All Service a.r.l.», sede in L'Aquila, via L'Aquila, B.U.S.C. 2282, costituita per rogito del notaio Vincenzo Galeota, repertorio n. 71253, omologata in data 19 novembre 1998, iscritta al n. 96284 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 21 ottobre 2003

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

03A11786

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2003 al 30 giugno 2003, nella provincia di Trieste;

piogge alluvionali dal 1° luglio 2003 al 3 luglio 2003, nella provincia di Udine;

grandinate 3 luglio 2003 nella provincia di Gorizia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Gorizia: grandinate del 3 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* nel territorio del comune di Cormons;

Trieste: siccità dal 1° maggio 2003 al 30 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nell'intero territorio provinciale;

Udine: piogge alluvionali dal 1° luglio 2003 al 3 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Malborghetto Valbruna, Paularo, Pontebba.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11797

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio l9992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 29 giugno 2003 nella provincia di Teramo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Teramo - grandinate del 29 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Atri, Notaresco, Pineto, Silvi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11798

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 giugno 2003 nella provincia di Cosenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Cosenza: grandinate del 16 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Acri, Aprigliano, Castiglione Cosentino, Celico, Cellara, Figline Vegliaturo, Francavilla Marittima, Lappano, Mangone, Marzi, Pedace, Piane Crati, Pietrafitta, Rogliano, Rovito, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Terranova da Sibari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11799

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 2 giugno 2003 nella provincia di Treviso;

grandinate 4 luglio 2003 nella provincia di Vicenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Treviso: grandinate del 2 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio dei comuni di Farra di Soligo, Sernaglia della Battaglia;

Vicenza: grandinate del 4 luglio 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio del comune di Barbarano Vicentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11800

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 27 giugno 2003 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Perugia: grandinate del 27 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio del comune di Gualdo Cattaneo, Gubbio; grandinate del 27 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Gubbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11801

DECRETO 27 ottobre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Roma e Frosinone.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazigne nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 5 agosto 2002 all'11 ottobre 2002 nella provincia di Frosinone;

tromba d'aria dal 15 novembre 2002 al 16 novembre 2002 nella provincia di Roma;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Frosinone: piogge persistenti dal 5 agosto 2002 all'11 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, nel territorio del comune di Paliano;

Roma: tromba d'aria del 15 novembre 2002, del 16 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Santa Marinella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A11802

DECRETO 27 ottobre 2003.

Iscrizione di varietà di mais nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007892	Kornos	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht Gmbh - Germania
007894	Fidelio	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht Gmbh - Germania

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

Atto non soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998.

03A11855

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Argenta euro club - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Argenta euro club - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Grosseto, in liquidazione, codice fiscale n. 01101640538, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Piero Amantini, nato a Santa Flora, Grosseto, il 29 agosto 1948, residente in S. Quirico D'Orcia, Siena, piazza della Repubblica n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11863

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa calzaturificio artigiano Elena S.r.l.», in Capannori, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa calzaturificio artigiano Elena S.r.l.», con sede in Capannori (Lucca), codice fiscale n. 01573440466, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Arturo Nebbiai, nato a Pontedera il 14 dicembre 1963, residente in Pisa, via L. Pilla n. 17/h, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto da decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11864

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «M.A.C. - Montatori artigiani consorziati soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Fiorano Modenese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del liquidatore ordinario in data 20 giugno 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «M.A.C. - Montatori artigiani consorziati soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Fiorano Modenese (Modena), codice fiscale n. 01719190363, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Pietro Boraschi, nato a Parma il 27 settembre 1963 ed ivi domiciliato in via XXII Luglio n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11865

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europa sicurezza tecnica, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Caldogno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo in data 19 dicembre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europa sicurezza tecnica società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», con sede in Caldogno (Vicenza), codice fiscale n. 02563120241, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Michele Quarto, nato a Barletta (Bari), il 6 novembre 1949, residente a Noventa Vicentina (Vicenza) - via Carpagnon n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11866

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Prima cooperativa elettrica lavoro e servizi S. Giuseppe», in Copertino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza 3 agosto 2000 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Prima cooperativa elettrica lavoro e servizi S. Giuseppe», con sede in Copertino (Lecce), codice fiscale n. 01806300750, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Nardelli, nato a Lecce il 29 ottobre 1968, ed ivi domiciliato in via Sindaco Lupinacci n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11867

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Velox - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste la relazione del liquidatore ordinario in data 11 luglio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Velox - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Torino, codice fiscale n. 06364680014, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Terranova, nato a Ivrea (Torino), il 21 ottobre 1974 ed ivi domiciliato in via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11868

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «I.M.E.C. Industria meccanica esplosivistica chimica - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Venafro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «I.M.E.C. Industria meccanica esplosivistica chimica - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Venafro (Isernia), in liquidazione (codice fiscale 02147070615), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Vincenzo Cucco, nato a Caserta il 24 maggio 1966, residente in Caserta, via Ricciardi n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11869

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione artigiana calzature - Sociale cooperativa a responsabilità limitata», in Pescia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di produzione artigiana calzature - Sociale cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescia, (codice fiscale 00125440479) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Alberto Innocenti, nato a Pistoia il 12 maggio 1960 con studio in Pistoia, via Abbi Pazienza n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11870

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alex società cooperativa a r.l.», in Lari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 gennaio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alex società cooperativa a r.l.», con sede in Lari - fraz. Perignano (Pisa), (codice fiscale 01500010507) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Arturo Nebbiai, nato a Pontedera il 14 dicembre 1963, residente in Pisa, via L. Pilla n. 17/h, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11871

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «CO.J.MA. - Società cooperativa Ionica di manifatture a r.l.», in Marina di Gioiosa Jonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 dicembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «CO.J.MA. - Società cooperativa Ionica di manifatture a r.l.», con sede in Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) (codice fiscale 00559260807) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Antonio Forgione, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 16 dicembre 1970, domiciliato in Reggio Calabria, via Rausei n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11872

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Europea soc. coop. a r.l.», in Bornasco, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 maggio 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Europea soc. coop. a r.l.», con sede in Bornasco (Pavia) (codice fiscale 02134500129) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mario Cattaneo, nato a Parabiago (Milano) il 12 gennaio 1959, domiciliato in Arluno (Milano), piazza del Popolo n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11873

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 luglio 2003.

Istituzione di un biglietto d'ingresso per il percorso di visita denominato «Percorso del Principe» in alcune sedi espositive di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento *ex* decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota 11319 del 12 luglio 2003, con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino ha riproposto anche per quest'anno la riedizione del «Percorso del Principe», itinerario che consente la visita da Palazzo Vecchio al Giardino di Boboli attraverso il Corridoio Vasariano a Firenze, secondo le modalità specificate nella bozza di convenzione acclusa alla nota stessa;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 15 luglio 2003 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di prorogare l'attuazione di tale iniziativa anche per il 2003, secondo le modalità specificate nella convenzione sopra indicata, da sottoscrivere con il comune di Firenze;

Decreta:

A partire dal 19 settembre 2003 e non oltre il 28 febbraio 2004 è consentita la realizzazione di un percorso di visita denominato «Percorso del Principe», dietro pagamento di biglietti integrati le cui tipologie di prezzi sono stabilite in apposito atto convenzionale da sottoscrivere con il comune di Firenze, così come riportate nella bozza di convenzione acclusa alla nota citata in premessa.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 380

03A11783

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2003.

Primo programma delle opere strategiche - Legge n. 443/2001 - Ponte sullo stretto di Messina. (Deliberazione n. 66/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, recante norme in tema di collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001 e attribuendo, tra l'altro, a questo Comitato stesso, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, il compito di approvare il progetto preliminare e definitivo delle opere;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e che, all'art. 14, delega al Governo l'emanazione di un decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la citata legge n. 1158/1971, secondo i principi e i criteri direttivi nello stesso articolo specificati;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. l della menzionata legge n. 443/2001, che agli articoli 3-5 stabilisce la procedura per l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e, al successivo art. 16, comma 5, dispone che la medesima procedura si applica all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina per il quale individua altresì nella società Stretto di Messina S.p.a. il soggetto aggiudicatore ai sensi del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, che a norma del richiamato art. 14 della legge n. 166/2002, modifica ed integra la legge n. 1158/1971;

Visti in particolare l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria sugli approvandi progetti e la funzione di supporto per le attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la delibera 19 febbraio 1999, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124/1999), con la quale questo Comitato ha condiviso le proposte formulate dalla propria III Commissione «Infrastrutture» riguardo alla necessità di procedere ad ulteriori valutazioni sul progetto di massima redatto dalla società «Stretto di Messina», in relazione alle considerazioni espresse dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel voto n. 220 del 10 ottobre 1997 ed agli approfondimenti richiesti dal Senato con la mozione n. 1-00275 del 25 giugno 1998, ed ha disposto l'indizione di due distinte procedure ad evidenza pubblica, l'una per la definizione degli aspetti territoriali, ambientali, sociali, economici e finanziari del predetto progetto di massima e l'altra per approfondimenti su aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel predetto voto n. 220;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. l della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1, include il «Ponte sullo Stretto di Messina» quale opera già avviata con legge propria di cui si conferma il carattere di rilevanza nazionale;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni di ordine procedurale intese, tra l'altro, a definire le attività di monitoraggio da espletare al fine di consentire a questo Comitato medesimo di assolvere ai compiti di vigilanza sull'esecuzione dei lavori ad esso assegnati dalla normativa sopra richiamata;

Vista la nota n. 362 del 31 luglio 2003 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare dell'intervento in argomento, proponendo l'approvazione del progetto stesso;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze della istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

a) in via preliminare:

che il progetto proposto all'approvazione rappresenta l'aggiornamento del progetto di massima del 1992, esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ottobre 1997: esso recepisce sia le raccomandazioni formulate dal suddetto Consiglio superiore nel voto di approvazione espresso nell'adunanza del 10 ottobre 1997, sia le indicazioni del Comitato tecnico scientifico allo scopo istituito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel febbraio 2002, sia le raccomandazioni degli advisors che hanno svolto gli approfondimenti disposti da questo Comitato con la delibera n. 33/1999 citata nelle premesse, sia, infine, le ulteriori modifiche resesi necessarie per l'adeguamento alla nuova normativa in materia di sicurezza, di progettazione stradale e di contenuti dello studio di impatto ambientale;

che il progetto in argomento è conforme alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni (c.d. «Legge quadro sui lavori pubblici») ed al relativo Regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come modificati dal decreto legislativo n. 190/2002;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Calabria e la regione Siciliana, rispettivamente con note dell'11 luglio 2003, del 25 luglio 2003, del 31 luglio 2003 e dell'11 aprile e 30 luglio 2003, hanno espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del progetto preliminare dell'opera, formulando raccomandazioni e prescrizioni;

b) sotto il profilo infrastrutturale:

che il progetto conferma la scelta fondamentale del ponte sospeso a campata centrale unica di lunghezza pari a 3.300 ml, con un impalcato di complessivi 3.666 ml, campate laterali comprese, e una larghezza di 60 ml;

che la sezione stradale dell'impalcato è composta da tre corsie per ogni carreggiata (due di marcia ed una di emergenza), ciascuna di 3,75 m mentre la sezione ferroviaria comprende due binari con due marciapiedi laterali pedonabili;

che l'altezza delle due torri, raggiungendo i 382,60 m sul livello del mare, assicura un franco navigabile minimo di 65 m di altezza per 600 metri di larghezza;

che il progetto comprende le opere di raccordo stradale e ferroviario sui versanti calabrese e siciliano, in massima parte in galleria, per assicurare il collegamento del ponte al nuovo tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed alla prevista linea ferroviaria AV/AC Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e alle tratte autostradali Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla prevista nuova stazione ferroviaria di Messina, dall'altro;

che, ai fini della costruzione del ponte, risulta necessario realizzare le opere propedeutiche, stradali e ferroviarie, specificate nella relazione medesima;

c) sotto l'aspetto economico-finanziario:

che il costo complessivo di costruzione dell'opera, collegamenti stradali e ferroviari inclusi, ammonta a 4.684,3 Meuro a valori 2002, ivi compreso il limite di spesa per le opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale pari a 130 Meuro;

che lo schema economico-finanziario, sviluppato sulla base dei presupposti riportati nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non prevede oneri a carico delle risorse destinate all'attuazione del programma delle opere strategiche;

che il finanziamento dell'opera sarà assicurato per il 40% dall'aumento di capitale della società Stretto di Messina, già deliberato dagli azionisti, e per il rimanente 60% con finanziamenti da reperire sui mercati internazionali senza garanzie da parte dello Stato;

d) sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore società Stretto di Messina procederà alla realizzazione dell'opera attraverso l'affidamento a contraente generale, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 190/2002, mediante gara internazionale, basata sul progetto preliminare, da bandire entro il corrente anno 2003;

che il programma di esecuzione dell'opera di attraversamento e dei relativi collegamenti di cui al punto precedente prevede il completamento delle attività realizzative, comprese le propedeutiche, in 6 anni, con inizio dei lavori nel maggio 2005, ultimazione nell'aprile 2011 ed apertura al traffico stradale e ferroviario nel 2012;

Delibera:

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 e della legge n. 1158/1971, come modificata ed integrata dal decreto legislativo n. 114/2003, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera, il progetto preliminare del «Ponte sullo Stretto di Messina».

2) Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Ponte sullo Stretto di Messina» approvato con la presente delibera. Il medesimo Ministero provvederà altresì a verificare che il progetto definitivo concernente l'intervento di cui sopra sia conforme alle prescrizioni riportate nell'allegato di cui al punto precedente.

Roma, 1° agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 124

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE

LEGGE OBIETTIVO

Attività ai sensi della L. 21 dicembre 2001 n. 443
e del D.Lgs 20 agosto 2002 n. 190
Del. CIPE 121/2001

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

Progetto di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia ed il Continente comprendente l'opera di attraversamento e i suoi collegamenti sui versanti Sicilia e Calabria

ALLEGATO A – FOGLIO CONDIZIONI

LUGLIO 2003

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'OPERA DI ATTRAVERSAMENTO E SUOI COLLEGAMENTI

Prescrizioni.

1. Premesso che l'approvazione del progetto preliminare comporta la localizzazione urbanistica e la conseguente variazione degli strumenti urbanistici, il progetto definitivo dovrà essere sviluppato in modo che, ferma la predetta localizzazione, si pervenga alla massima possibile compatibilità con le strategie ed i piani di sviluppo con i quali è destinato ad interagire.

2. Il progetto definitivo dovrà prevedere l'esecuzione di adeguati scavi esplorativi e di ricerche nelle zone in cui lo stesso proponente ipotizza la possibile presenza di significativi giacimenti archeologici.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuoverà un accordo di programma con il soggetto aggiudicatore, il Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni Calabria e Sicilia, R F I S.p.a. e ANAS S.p.a. nel quale saranno disciplinati i relativi impegni di competenza in merito alla realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla deviazione della linea ferroviaria in località Cannitello, alla deviazione dell'autostrada A3 in località Piale, alla realizzazione delle opere connesse, agli impegni finanziari previsti per la realizzazione e gestione dell'opera a carico delle parti secondo le linee guida del piano economico e finanziario predisposto da Stretto di Messina S.p.a. e contenuto nella «sintesi dello studio di fattibilità economico-finanziario», allegato *B* alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accordo di programma sarà definito prima della stipula della convenzione con la società concessionaria.

4. Nel progetto definitivo dovrà essere descritta la modalità di risoluzione dell'interferenza, rilevata dallo stesso proponente, per quanto attiene le fasi di costruzione delle fondazioni delle torri e delle strutture di cantiere per il montaggio dei conci e delle attrezzature di sollevamento per la costruzione del carro ponte di servizio.

5. Gli studi geo-sismo-tettonici dovranno essere costantemente aggiornati integrando le conoscenze sismologiche e storiche con gli aspetti geo-tettonici: nell'ambito della progettazione definitiva, dovrà perciò essere eseguito il confronto con le più aggiornate conoscenze geostrutturali della regione al fine di una ricostruzione integrata della geometria del bacino e della sua posizione nell'ambito delle geostrutture sismogenetiche regionali (le diverse parti dovranno essere rese reciprocamente coerenti).

6. Gli interventi rivolti alla tutela e riqualificazione ambientale, alla mitigazione degli effetti negativi sull'ambiente e alla ricomposizione paesaggistica, dovranno essere, analogamente al ponte e alle strutture ed infrastrutture ad esso connesse, progettati e realizzati tenendo adeguatamente conto, tra l'altro, della sismicità dell'area.

7. In corrispondenza dei due Pantani di Ganzirri il soggetto aggiudicatore nell'ambito della progettazione definitiva dovrà:

a) ulteriormente approfondire gli studi idrogeologici e idrochimici;

b) studiare e realizzare uno specifico sistema di controllo della qualità e livello delle acque con sensori posti anche all'interno delle strutture di impermeabilizzazione, e con piezometri e altre apparecchiature a lettura anche automatica, disposti al contorno e dentro i pantani, nonché lungo il canale di collegamento;

c) definire i metodi e le tecnologie con cui saranno scavate le fondazioni delle torri al fine di garantire il perfetto isolamento idraulico degli scavi senza che ciò incida sui flussi idrodinamici che regolano l'esistenza dei due pantani;

d) determinare le sostanze (naturali o comunque a ph neutro), la cui stabilità chimica sia sperimentalmente dimostrata per le condizioni di esercizio alle quali saranno sottoposte.

8. In merito al pericolo di subsidenza e della possibile intercettazione di falde sotterranee, durante lo scavo delle gallerie, nell'ambito della progettazione definitiva si dovrà:

a) approfondire gli studi idrogeologici delle fasce di territorio interessate dalle gallerie, ricostruendo anche in base a specifici rilievi e sondaggi il modello idrogeologico del sottosuolo anche introducendo contemporaneamente adeguate apparecchiature di monitoraggio del livello di falda;

b) evitare che le eventuali venute idriche in fase di scavo siano «integrate da un'istantanea ricarica della falda da parte del mare», non tanto perché, pur in presenza di una «elevata permeabilità dei terreni», per altro non documentata con dati sperimentali, non si hanno notizie di ricariche naturali istantanee e con sincronismo di avanzamento spaziale dell'acqua, quanto perché non può essere ammessa la sostituzione di falde acquifere, qualsiasi possa esserne l'uso, con acque salate o salmastre senza avere predeterminato il chimismo e il livello piezometrico delle acque e avere studiato, anche con prove sperimentali, le proprietà idrogeologiche fondamentali degli acquiferi e il ruolo dell'acqua per il mantenimento dell'equilibrio geostatico delle sovrastanti strutture e infrastrutture urbane;

c) prevedere eventuali tecniche di scavo integrative dello «scudo meccanizzato a tubo chiuso» per le fasi in cui lo scudo dovesse manifestare difficoltà di avanzamento.

9. Per quanto riguarda le criticità derivanti dalle acque di scarico e/o di scolo, sia nella fase di cantiere che di esercizio, con conseguente apporto di materiale fine e di possibili acque inquinate: nell'ambito della progettazione definitiva dovrà essere prevista la canalizzazione di dette acque con adduzione fino a punti di scarico di minima interferenza ambientale, adottando anche adeguati sistemi di dispersione nel recapito finale, ovvero, ove occorra, appositi impianti di depurazione.

10. Per le interferenze con aree di interesse naturalistico, sia terrestri che marine nell'ambito della progettazione definitiva dovrà prevedersi che:

a) le previste interferenze con gli habitat di specie animali protette, provocate nella fase di cantiere del ponte e delle opere connesse, dovranno essere ridotte ai minimi livelli o comunque compensate in maniera adeguata e sufficiente a salvaguardare le specie dandone riscontro nell'ambito della progettazione definitiva: dovrà essere altresì approfondita la problematica relativa all'eventuale interferenza del ponte con i flussi migratori di cetacei e di volatili risultanti sia dallo SIA che dalle osservazioni;

b) in particolare per le aree prossime ai siti di importanza comunitaria proposti (SIC e per le popolazioni delle specie migratorie sensibili uccelli e mammiferi marini) dovrà essere prodotto uno specifico piano di monitoraggio che consenta la valutazione anche degli eventuali effetti di disturbo da parte dei cantieri e delle strutture; ciò al fine di orientare eventuali misure mitigatorie o compensatorie;

c) gli impianti di illuminazione del ponte dovranno essere progettati con l'adozione di apparecchi illuminanti di adeguate caratteristiche fotometriche, posizionati e distanziati in maniera da minimizzare l'effetto illuminante sul mare. Nel progetto definitivo dovranno essere presentati gli elaborati con il tracciato delle linee isofote oltre che sugli impalcati anche a livello del mare.

11. Per quanto riguarda la componente rumore e vibrazioni, anche in fase di cantiere si dovrà:

a) verificare, nell'ambito della progettazione definitiva, l'effetto del rumore prodotto dalle strutture minori del ponte a causa del vento anche per velocità superiore a quella già considerata (10 m/s) e fornire elementi quantitativi e non solo qualitativi sui risultati ottenuti in strutture esistenti simili a quella in progetto;

b) poiché vengono ipotizzate situazioni in cui il livello di rumore immesso, sia a lavori finiti che durante la realizzazione potrebbe superare i limiti imposti dalla normativa vigente, si prescrive l'adozione delle opere di mitigazione necessarie a riportare i valori calcolati entro i limiti imposti. Per i cantieri e la fase di costruzione dovranno essere studiati i migliori accorgimenti per limitare il rumore ai limiti di legge, in relazione alla eventuale zonizzazione; ove ciò non risulti possibile dovranno essere richieste e conseguite le deroghe secondo le modalità di legge. Si dovranno predisporre adeguate planimetrie in cui siano riportati i valori calcolati entro i limiti imposti. Si dovranno predisporre adeguate planimetrie in cui siano riportate le linee isofoniche a dimostrazione dell'ottenimento dei risultati ottenuti, con una puntuale indicazione delle opere di mitigazione previste;

c) aggiornare le rilevazioni fonometriche e delle vibrazioni nella fase *ante-operam* in modo da consentire, nel progetto definitivo, la corretta previsione delle variazioni indotte dall'opera nei ricettori sensibili.

12. Il progetto definitivo e tutti i successivi elaborati dovranno essere redatti in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.

13. Nell'ambito della progettazione definitiva si dovrà:

a) predisporre un progetto del monitoraggio ambientale, secondo le linee guida predisposte dalla commissione, a partire dalle informazioni riportate nello studio di impatto ambientale;

b) predisporre per le attività di cantiere, entro la consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 (o regolamento CE 761/2001).

14. Per quanto concerne le opere di collegamento, nell'ambito della progettazione definitiva si dovrà:

a) approfondire e completare la definizione progettuale di tali opere al fine di cogliere la portata reale delle previste opere di scavo e riporto e quindi l'impatto reale sul paesaggio;

b) individuare forme e modalità più precise di mitigazione degli impatti rispetto a tutte le opere prefigurate nel progetto. In particolare, in relazione alla sponda siciliana dovrà essere privilegiata una proposta progettuale che favorisca un maggior distacco, rispetto a quello previsto in progetto, fra i piloni lungo i viadotti. Salvo che ciò non sia impedito dalla morfologia delle aree, dall'interferenza con le preesistenze attraversate dalle opere d'arte, dalle caratteristiche geometriche delle opere, ovvero dagli aspetti tecnico-economici, il distacco tra i piloni lungo i viadotti dovrà essere ricondotto ai 73 metri rispetto ai 41 - 44 previsti.

15. Nell'ambito della progettazione definitiva dovranno essere indicate le aree che si vorranno utilizzare per i cantieri, depositi di materiali aree di stoccaggio, strade e parcheggi di servizio. Dovranno, altresì, essere previsti, sia il programma degli interventi che le attività di rinaturalizzazione e ripristino delle aree oggetto della cantierizzazione. In particolare, in merito alle aree da individuare per lo stoccaggio provvisorio dei detriti, per le quali si dispone espressamente divieto che tali aree siano destinate a stoccaggio definitivo, si ritiene che debbano essere individuate le modalità e la tempistica al fine di sottoporre a verifica l'effettiva possibilità di conferire i detriti direttamente nelle cave abbandonate, per le quali si richiedono indicazioni progettuali inerenti le attività di recupero.

16. In considerazione delle rilevanti valenze archeologiche che possono interessare le aree di progetto, dovrà essere individuato l'impegno finanziario fissato per il completamento del quadro conoscitivo dei dati archeologici, per le fasi di acquisizione dei dati, analisi, indagini dirette sul terreno. Per le attività da compiersi nella regione siciliana l'impegno ammonta ad € 520.000,00 in coerenza con le richieste dell'assessorato della regione siciliana, soprintendenza per i beni culturali e ambientali.

Raccomandazioni.

1. Si raccomanda che nell'ambito della progettazione definitiva siano posti a disposizione studi aggiornati circa i flussi di traffico previsti in relazione alla messa in esercizio del ponte.

2. Si raccomanda che nel progetto definitivo sia compreso un cronoprogramma delle varie fasi di lavoro che consenta di evidenziare la sommatoria degli effetti negativi riguardo alle polveri ed ai rumori e con indicazione precisa e specifica delle relative misure di mitigazione.

3. Qualora il proponente, in attuazione della prescrizione di cui al punto 13, lettera *b),* decida di stipulare convenzioni con enti o centri interuniversitari di ricerca e formazione, si raccomanda che la scelta privilegi competenze locali, ove esistenti, per favorire lo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche e la creazione di nuove professionalità nel settore nelle stesse aree in cui sorgono le opere.

4. Si raccomanda di acquisire, per le attività di cantiere entro la consegna dei lavori, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS).

5. Si raccomanda che il progetto assicuri, possibilmente anche in corso d'opera e in ogni caso alla fine dei lavori, la continuità e fruizione della strada litoranea esistente, in corrispondenza della torre, che si diparte dalla riva del «Pantano Grande», per proseguire, costeggiando il mare, verso il «Pantano Piccolo» ed il «Villaggio Faro», collegandosi alla rete stradale locale, anche mediante un tracciato diverso da quello attuale, tenuto conto della morfologia delle aree e degli aspetti tecnico-economici.

6. Attesa la valenza paesaggistico-ambientale della zona e la presenza del canale di collegamento dei due pantani di «Ganzirri», si raccomanda di valutare la possibilità di ridurre l'area di cantiere quanto più possibile e compatibilmente alle esigenze tecniche, allontanandosi dal canale di collegamento, tenuto conto della morfologia delle aree e degli aspetti tecnico-economici.

7. Considerando che i siti di deposito individuati in Sicilia ricadono in aree interessate da piani di lottizzazione in corso d'attuazione, da immobili di interesse storico-monumentale, da attrezzature di progetto nonché in aree sulle quali sussistono vincoli di immodificabilità derivanti da leggi urbanistiche (boschi e fasce di rispetto), si raccomanda di valutare, compatibilmente alla morfologia dei luoghi, possibili soluzioni alternative al fine di interferire il meno possibile con le previsioni di Piano regolatore generale, tenuto conto della morfologia delle aree e degli aspetti tecnico-economici. In particolare si raccomanda per i «siti di deposito locale» situati in Sicilia contraddistinti dalle sigle SD/1 - contrada Catanese, SD4 - località Bianchi, SD/pr - località Rizzotti che vengano individuati siti alternativi al fine di non interferire con le previsioni e le attività del P.R.G., di cui alcune peraltro già in corso di realizzazione.

8. Con riferimento alla localizzazione dei 12 siti situati in Sicilia comprendenti cantieri operativi e campi cantieri:

a) si raccomanda che per il cantiere operativo denominato SCV6 - Ciccia e per il cantiere operativo denominato SCF4 - Annunziata, ricadenti entrambi in aree destinate a zona per attrezzature e servizi pubblici o di uso pubblico del piano particolareggiato di risanamento «Annunziata» (approvato con apposita legge regionale n. 4/2002) vengano individuati siti alternativi al fine di non interferire con le previsioni del suddetto piano di risanamento;

b) si raccomanda che il cantiere operativo denominato SCV7 - Serrazzo - ricadente in minima parte a zona F1f/E venga ridotto al fine di non interferire con le suddette attrezzature esistenti.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PERTINENTI ALLE OPERE E MISURE MITIGATRICI E COMPENSATIVE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, TERRITORIALE E SOCIALE

1. Il limite di spesa delle opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale, è elevato a complessivi 130 milioni di euro.

La definizione delle opere e misure mitigatrici e compensative sarà portata da Stretto di Messina S.p.A. a corredo del progetto definitivo dell'opera sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito riportate e sentite le Amministrazioni interessate.

2. In occasione della realizzazione dell'opera si dovrà attuare una significativa riqualificazione del territorio e delle sue «realtà» anche al fine di risolvere le contraddizioni accumulatesi nel tempo sui modi di utilizzo del territorio stesso.

3. Le aree impegnate dall'opera per attività di cantiere che non abbiano una precisa destinazione urbanistica dovranno essere destinate a verde pubblico dovendosene peraltro, in relazione alla loro vocazione a beneficio delle collettività locali trasferire la proprietà e la gestione ai comuni interessati. In relazione all'intervento di rimodellamento ambientale attraverso la risistemazione di una cava dimessa si dovrà studiare la possibilità di utilizzare il sito rimodellato per l'uso delle collettività locali, trasferendosene conseguentemente la proprietà e la gestione al comune interessato. In nessun caso tali aree dovranno essere destinate ad accogliere eventuali nuclei di compensazione delle quantità edilizie soggette ad esproprio per l'impianto dell'opera e dei cantieri.

4. Dovrà essere studiata in sede di progetto definitivo l'utilità della estensione delle aree asservite mediante l'acquisizione di aree contigue da destinare, nell'ambito delle opere e misure mitigatrici e compensative, a scopi di pubblica utilità, assicurando, peraltro, il massimo rispetto delle destinazioni urbanistiche ed evitando l'impegno di aree destinate o destinabili a specifiche utili funzioni.

5. Dovrà essere approfondita e dettagliata con specifici elaborati grafici (alle scale appropriate) la sistemazione della totalità delle aree comunque asservite (con la metodologia di cui alla tavola PP3DC82003-4, foglio ½, 4 foglio 2/2) garantendone una adeguata copertura economica.

6. Dovrà essere curata in modo adeguato l'immagine e l'impatto visivo di cantieri, cave e discariche, disponendo opportuni schermi naturali anche nelle fasi di cantiere e garantendo una maggiore complessità vegetale, accettando comunque tutte le specie proposte nella «Componente paesaggio», sia quelle già acclimatate nell'area, che quelle di nuova acclimatazione, purché compatibili con l'ecosistema naturale.

7. Con riferimento alle opere di mitigazione degli impatti dovranno essere prodotti approfondimenti in relazione alle opportune localizzazioni e quantificazioni, da verificare al fine delle relative validità.

8. La priorità nella individuazione delle opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale, territoriale e sociale dovrà essere data ad interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale di aree già compromesse.

9. Si raccomanda di approfondire e dettagliare, anche altre soluzioni progettuali, rispetto a quella indicata in progetto, che generino un forte e motivato presidio umano nelle ampie aree disponibili sotto l'impalcato del ponte sia sul versante Calabria, ma anche e soprattutto sul versante Sicilia, come ad esempio aree a verde sportivo attrezzato.

10. Per tutti i siti situati in Sicilia destinati a deposito cantiere dovranno essere predisposti, nell'ambito della progettazione definitiva dell'opera, appositi progetti di riqualificazione ambientali da attuarsi, a carico della società concessionaria, alla fine del periodo di permanenza del cantiere.

11. In ordine al «Raccordo alla Panoramica» con la viabilità esistente, si raccomanda il ristudio delle opportune soluzioni che nell'ambito della progettazione definitiva dovrà essere predisposto dalla società concessionaria.

03A11854

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Termini Imerese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Termini Imerese nei giorni 29 settembre 2003, 30 settembre 2003 e 1° ottobre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio locale di Termini Imerese con note prot. n. 13/m del 30 settembre 2003 e n. 30416 del 3 ottobre 2003, il medesimo, a causa di un black out elettrico che ha danneggiato la linea telefonica e reso impossibile l'uso delle procedure legate alla linea ISDN, non ha potuto assicurare all'utenza alcun servizio istituzionale.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 23 ottobre 2003

Il direttore regionale f.f.: FONTANA

03A11859

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Livorno - Sezione staccata di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota della sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio del territorio di Livorno in data 1° ottobre

2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni 29 e 30 settembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico (essendo stato causato dall'interruzione — a livello nazionale — di energia elettrica avvenuta il 28 settembre) è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 8 ottobre 2003 con protocollo n. 409 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Livorno - sezione staccata di Portoferraio, nei giorni 29 e 30 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 13 ottobre 2003

Il direttore regionale: MACCHIA

03A11820

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 19 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Lembo, console onorario della Repubblica di Belarus in Vicenza.

In data 21 ottobre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Lars Klingenberg, console onorario della Repubblica di Finlandia in Napoli.

03A11875-03A11876

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1622
Yen giapponese	126,72
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,68630
Corona svedese	9,0474
Franco svizzero	1,5506
Corona islandese	88,79
Corona norvegese	8,2110
Lev bulgaro	1,9485
Lira cipriota	0,58316
Corona ceca	32,035
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	259,26
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6457
Lira maltese	0,4265
Zloty polacco	4,7002
Leu romeno	39487
Tallero sloveno	235,8000
Corona slovacca	41,400
Lira turca	1725367
Dollaro australiano	1,6464
Dollaro canadese	1,5306
Dollaro di Hong Kong	9,0257
Dollaro neozelandese	1,9022
Dollaro di Singapore	2,0214
Won sudcoreano	1375,46
Rand sudafricano	8,0288

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A12033

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 486 del 18 settembre 2003

Specialità medicinale: GAVISCON:

A.I.C. n. 024352015/ - «compresse masticabili» 40 compresse;

A.I.C. n. 024352039/ - «sospensione orale» flacone 200 ml.

Società: Reckitt Benckiser Healthcare Limited Dansom Lane - HU8 7DS Hull (UK) (Gran Bretagna).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Gaviscon», «compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 024352015, «Gaviscon», «sospensione orale» flacone 200 ml - A.I.C. n. 024352039, prodotti anteriormente al 22 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 155 del 25 marzo 2002, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 14 ottobre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Menomune».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 516 del 19 settembre 2003

Medicinale: MENOMUNE.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Lion Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk - c.a.p. 69637 Francia.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029196019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, sopracitata, come di seguito indicata:

A.I.C. n. 029196019 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino di polvere + 1 flaconcino di solvente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11719

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Gemzar».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 521 del 19 settembre 2003

Medicinale: GEMZAR.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) - via Gramsci n. 731/733 - 50019 Italia, codice fiscale 00426150488.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche. Modifica della posologia e del modo di somministrazione (B13).

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

«Gemzar» è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico;

«Gemzar» è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico. «Gemzar» è indicato nei pazienti con carcinoma pancreatico refrattario alla terapia con 5-fluorouracile. «Gemzar» può apportare miglioramenti in termini di sopravvivenza, beneficio clinico significativo, od entrambi;

«Gemzar» è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della vescica;

«Gemzar», in combinazione con paclitaxel, è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non resecabile localmente ricorrente o metastatico che hanno recidivato dopo chemioterapia adiuvante e/o neoadiuvante,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029452012 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 1 g;

A.I.C. n. 029452024 - «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone da 200 mg.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Symbicortmite».

Estratto provvedimento UPC/II/1457 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: SYMBICORTMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035603012 - 1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603024 - 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603036 - 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603048 - 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603051 - 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603063 - 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603075 - 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603087 - 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603099 - 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035603101 - 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Procedura mutuo n. SE/H/0230/001/W010.

Riconoscimento: tipo di modifica: estensione all'uso in pediatria.

Modifica apportata: estensione all'uso in pediatria dai sei anni in su.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sinesticmite».

Estratto provvedimento UPC/II/1458 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: SINESTICMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035713015 - 1 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713027 - 3 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713039 - 2 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713041 - 10 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713054 - 18 turbohaler da 60 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713066 - 1 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713078 - 2 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713080 - 3 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713092 - 10 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035713104 - 18 turbohaler da 120 dosi da 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363011/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi da 80/4,5 mcg.

Titolare A.I.C.: Biofutura Pharma S.p.a.

Procedura mutuo n. SE/H/0230/001/W010.

Riconoscimento: tipo di modifica: estensione all'uso in pediatria.

Modifica apportata: estensione all'uso in pediatria dai sei anni in su.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Assiememite».

Estratto provvedimento UPC/II/1459 del 7 ottobre 2003

Specialità medicinale: ASSIEMEMITE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035363011/M - «turbohaler» 1 inalatore 60 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363023/M - «turbohaler» 2 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363035/M - «turbohaler» 3 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363047/M - «turbohaler» 10 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363050/M - «turbohaler» 18 inalatori 60 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363062/M - «turbohaler» 1 inalatore 120 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363074/M - «turbohaler» 2 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363086/M - «turbohaler» 3 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363098/M - «turbohaler» 10 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg;

A.I.C. n. 035363100/M - «turbohaler» 18 inalatori 120 dosi 80/4,5 mcg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Procedura mutuo n. SE/H/0259/001/W008.

Riconoscimento: tipo di modifica: estensione all'uso in pediatria.

Modifica apportata: estensione all'uso in pediatria dai sei anni in su.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fitostimoline».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 556 del 13 ottobre 2003

Medicinale: FITOSTIMOLINE.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via E. Scaglione n. 27 - 80145 Italia, codice fiscale 00272420639.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: polietilenglicole 400 g 35, polietilenglicole 600 g 8,25, polietilenglicole 1500 g 16,5, polietilenglicole 4000 g 16,5, glicerina g 4,5, paraffina liquida g 2,2, alcool cetilico g 0,5, alcool stearilico g 0,5, acqua depurata g 0,5;

a: polietilenglicole 400 g 35, polietilenglicole 600 g 8,25, polietilenglicole 1500 g 16,5, polietilenglicole 4000 g 16,5, glicerina g 4,5, acqua depurata g 3,25,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 009115039 - «15%+1% garze impregnate» scatola 10 garze impregnate.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Periactin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 557 del 13 ottobre 2003

Medicinale: PERIACTIN.

Titolare A.I.C.: Avantgarde S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Treviso n. 4 - 00040 Italia - codice fiscale 03724830587.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 3 anni, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 017616018 - 30 compresse 4 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 017616018 - 30 compresse 4 mg, varia a: «4 mg compresse» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta con validità 60 mesi.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Muphoran».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 558 del 13 ottobre 2003

Medicinale: MUPHORAN.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Italia, codice fiscale 00737420158.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: melanoma maligno disseminato, comprese le localizzazioni cerebrali. Tumori cerebrali primitivi. I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029376011 - «208 mg polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone + fiala solvente.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tantum Verde».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 561 del 13 ottobre 2003

Medicinale: TANTUM VERDE.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

Altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.
16. Modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.
17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.
25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica degli eccipienti da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: etanolo 95% 10 ml, glicerolo 5 g, polisorbato 20 0,500 g, aroma menta 0,030 g, saccarina 0,024, sodio bicarbonato 0,011 g, metile para idrossi benzoato 0,100 g, acqua depurata quanto basta a 100 ml;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicerolo 4,00 g, sorbitolo liquido, cristallizzabile 4,00 g, polisorbato 20 0,500 g, aroma menta 0,06 g, saccarina sodica 0,040 g, acesulfame potassico 0,040 g, metile para idrossi benzoato 0,126 g, propile para idrossi benzoato 0,014 g, acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Sono inoltre autorizzate le conseguenti modifiche:

del processo produttivo del prodotto finito;

il lotto standard del prodotto finito da: 2000 litri a 300 litri;

le specifiche del prodotto finito al rilascio e alla fine del periodo di validità:

titolo dei conservanti (80-110%);

titolo del principio attivo (95-105%);

prodotto di degradazione della benzidamina (max 0,2%);

i metodi di controllo del prodotto finito,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 022088064 - «0,15% Soluzione per mucosa orale» flacone nebulizzatore 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11714

Modificazione dell'autorizzazione all'immisssione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Meningitec».

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 101 del 15 ottobre 2003

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Società: Wyeth Lederle S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Meningitec», 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438011/M, 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml - A.I.C. n. 035438023/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 16 ottobre 2003, data di scadenza del provvedimento UPC/II/1414 del 24 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2003, senza ulteriore proroga.

03A11730

Modificazione dell'autorizzazione all'immisssione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Artilog».

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 103 del 15 ottobre 2003

Specialità medicinale: ARTILOG.

Società: Pharmacia Italia S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Artilog», 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar - A.I.C. n. 034622466/M, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 ottobre 2003, data di scadenza del provvedimento UPC/II/1409/2003 del 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11728

Modificazione dell'autorizzazione all'immisssione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Celebrex».

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 104 del 15 ottobre 2003

Specialità medicinale: CELEBREX.

Società: Pharmacia Italia S.p.a.

Oggetto provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Celebrex», 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar - A.I.C. n. 034624460/M, possono essere dispensati per ulteriori novanta giorni a partire dal 15 ottobre 2003, data di scadenza del provvedimento UPC/II/1411/2003 del 23 giugno 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2003, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11729

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1395 del 26 maggio 2003, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Myelostim».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1395 del 26 maggio 2003» modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Myelostim», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 168 del 22 luglio 2003, alla pag. 51, alla voce numero procedura di mutuo riconoscimento, in luogo di: «FR/H/44/01-02/W23», leggasi: «FR/H/44/01-02/W23 e W24».

03A11731

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento di variazione UPC/II/1440 del 16 settembre 2003, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Begrivac».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1440 del 16 settembre 2003» modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Begrivac», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2003, alla pag. 56, alla voce titolare A.I.C., in luogo di: «Chiron S.p.a.», leggasi: «Chiron S.r.l.», alla voce confezioni in luogo di: «A.I.C. n. 022143299/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di», leggasi: «A.I.C. n. 022143299/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con indicatore di dosaggio per bambini al di sotto di trentasei mesi».

03A11732

Revoca alla società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali nella propria officina in Torino.

Con decreto n. M-199/2003 del 6 ottobre 2003, è stata revocata, su richiesta della società Istituto biologico chemioterapico S.p.a., l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per la propria officina sita in Torino, via Crescentino n. 25.

03A11757

Revoca alla società Eurand S.p.a., dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali nella propria officina in San Giugliano Milanese.

Con decreto n. M-208/2003 del 13 ottobre 2003, è stata revocata, su richiesta della società Eurand S.p.a., l'autorizzazione alla produzione di medicinali per la propria officina in San Giugliano Milanese (Milano), via Tirso n. 6/7.

03A11758

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «ATC - Auditing & Trust Company S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 21 ottobre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «ATC - Auditing & Trust Company S.r.l.», nella forma abbreviata «ATC S.r.l.», con sede legale in Milano (numero iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03894790967) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A11877

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «Società generale fiduciaria S.r.l.», in Biella

Con D.D. 21 ottobre 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società «Società generale fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Biella (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 02064750025) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A11878

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi

Con il decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 16 aprile 2003, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 7 ottobre 2003 i seguenti organismi:

1) Equa S.r.l., via Cavaglio, 10 - Fontaneto d'Agogna (Novara), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

2) Seven S.r.l., via Nuvolari, 8 - Roncoferraro (Mantova), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

3) A.T.E.F. S.r.l., via Imbriani, 26 - Bari, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) ISPEL, via Mazzini, 19 - Roma, è abilitata per gli impianti:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

5) Sidelmed S.r.l., via II Demanio, 1, frazione piazza del Galdo - Mercato San Severino (Salerno), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

6) GIA.DA - Verifiche elettriche S.r.l., via Umberto I n. 81 - Maniago (Pordenone), è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

7) C.I.P.E.S. S.r.l., via Arcangeli, 19 - Macerata, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

8) Querini - Certificazioni europee S.r.l., via Volontari della libertà, 7/1 - Udine, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

9) I.C.T. - Istituto controlli tecnici S.r.l., via A. Catalani n. 68 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

10) Genesia certificazioni S.r.l., viale Monza n. 77 - Milano, è abilitata per gli impianti:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

03A11782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Verde Spinei a r.l.», in Spigno Saturnia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Verde Spinei a r.l.», con sede in Spigno Saturnia (Latina), costituita rogito notaio Luigi La Gioia di Minturno in data 26 gennaio 1986, che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione - Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11747

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di servizi agricoli «Il Girasole», in Grosseto

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa di servizi agricoli «Il Girasole», con sede in Grosseto, corso Carducci n. 85, costituita rogito notaio dott. Germano Giorgetti di Grosseto in data 28 settembre 1959 - repertorio n. 1502, che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Area cooperazione - via Damiano Chiesa, 18, Grosseto, tel. 0564/25452, fax 0564/20094, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A11748

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che il consiglio d'amministrazione dell'ENAC, in applicazione delle previsioni di cui alla legge 1º agosto 2002, n. 166, ha deliberato in data 21 ottobre 2003 l'adozione dell'emendamento n. 2 alla 1ª edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

L'emendamento definisce lo schema di applicabilità dei requisiti regolamentari per la certificazione degli aeroporti aperti al traffico commerciale e contiene la revisione dei seguenti capitoli:

1. Certificazione dell'aeroporto, paragrafo 1 - Applicabilità;

4. Valutazione e limitazione ostacoli;

6. Aiuti visivi e luminosi;

7. Dispositivi di segnalazione, segnalazione orizzontale e verticale;

8. Informazioni aeronautiche.

Con l'adozione dell'emendamento 2 viene completato l'aggiornamento del regolamento in questione che viene quindi riemesso nell'edizione 2ª del 21 ottobre 2003.

La documentazione sopra citata, è pubblicata su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffusa dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A11858

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale della società Dialogo Assicurazioni S.p.a.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con nota del 16 ottobre 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 15 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società Dialogo Assicurazioni S.p.a. concernente l'aumento del capitale sociale a € 6.403.036.

03A11862

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501257/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 5 *

€ 0,77